SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 gennaio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti. Preghiamo i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso.

SOMMARIO

Regione autonoma Valle d'Aosta

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Casarano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 5 maggio 2011, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casarano (Lecce) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Giovanni D'Onofrio;

Considerato che il dott. Giovanni D'Onofrio ha rassegnato le dimissioni dalla carica per motivi personali e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Erminia Ocello è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Casarano (Lecce) in sostituzione del dott. Giovanni D'Onofrio, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 5 maggio 2011, il consiglio comunale di Casarano (Lecce) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Giovanni D'Onofrio.

Considerato che il suddetto funzionario ha rassegnato le dimissioni dalla carica, per motivi personali, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Casarano (Lecce), del dott. Giovanni D'Onofrio con la dott.ssa Erminia Ocello.

Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Gallipoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 1° settembre 2011, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Biagio De Girolamo;

Visto il proprio decreto, in data 29 settembre 2011, con il quale il dott. Mario Ciclosi è stato nominato commissario straordinario per la gestione del comune suddetto in sostituzione del dott. Biagio De Girolamo;

Considerato che il dott. Mario Ciclosi non può proseguire nell'incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Petrucci è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Gallipoli (Lecce) in sostituzione del dott. Mario Ciclosi, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 2011, il consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Biagio De Girolamo.

Con successivo decreto in data 29 settembre 2011, il dott. Biagio De Girolamo, per sopravvenute esigenze di servizio, è stato sostituito dal dott. Mario Ciclosi, quale commissario straordinario per la gestione del comune suddetto in sostituzione del predetto funzionario.

Considerato che il dott. Mario Ciclosi, destinato a svolgere le funzioni di commissario straordinario presso il comune di Parma, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Gallipoli (Lecce), del dottor Mario Ciclosi con il dott. Vincenzo Petrucci.

Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00198

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° dicembre 2011.

Decadenza della società PAKUNDOBET S.r.l., in Spoltore, dalla concessione n. 3508 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3508 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, sottoscritta dalla società Pakundobet S.r.l., via Mare Adriatico, 53 - 65010 Spoltore (Pescara);

Visto l'art. 13, comma 1 della citata convenzione il quale prevede che: «il concessionario è tenuto a prestare le garanzie, di cui ai commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fidejussione lasciata da banche o istituti di credito»;

Visto il comma 3, del sopra citato articolo il quale stabilisce che: «il mancato adeguamento dell'importo della garanzia è causa di decadenza della concessione»;

Visto il comma 8, del sopra citato articolo il quale stabilisce che: «qualora l'ammontare delle garanzie si dovesse ridurre, per effetto di quanto disposto dalla convenzione di concessione, il concessionario è tenuto a reintegrarlo entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui AAMS rende nota al concessionario l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione, nel termine suddetto, la concessione è soggetta a provvedimento di decadenza»;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, della citata convenzione il quale prevede la revoca, decadenza della concessione e sospensione della raccolta «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Considerato che l'Ufficio Regionale delle Marche Abruzzo e Molise, sezione di Pescara, con lettere prot. n. 20432/SCO e n. 20433/SCO del 1° giugno 2011, ha invitato la società Pakundobet al pagamento delle somme dovute e non versate relative al canone di concessione e all'imposta unica;

Considerato che, con lettera prot. n. 2011/23724/Giochi/SCO del 21 giugno 2011, è stato richiesto alla Pakundobet S.r.l., ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, il reintegro della fidejussione n. 12/1183 rilasciata dalla BCC Credito Cooperativo Abruzzese stipulata dalla società Pakundobet S.r.l. il 26 marzo 2009 ed escussa dall'Ufficio Regionale di competenza, come da nota del 24 febbraio 2011 ricevuta dalla sopra citata banca;

Considerato che l'avv. Gianluca Di Blasio, in nome e per conto della società Pakundobet S.r.l., con lettera dell'11 luglio 2011, ha richiesto la rateizzazione in n. 72 rate mensili di importo costante per le somme dovute e non ancora versate relative al canone e imposta unica;

Vista la lettera prot. n. 2011/34323/Giochi/SCO del 5 settembre, che fa seguito alla lettera 2011/23724/Giochi/SCO del 21 giugno 2011, dove è disposta la disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale a partire dal 7 settembre 2011;

Vista la lettera prot. n. 2011/34583/Giochi/SCO del 7 settembre 2011 che comunica alla società Pakundobet S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione;

Considerato che la società Pakundobet S.r.l., a fronte della comunicazione di cui sopra, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile;

Si dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della concessione n. 3508 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, stipulata con la società Pakundobet S.r.l., con sede legale in via Mare Adriatico, 53 - 65010 Spoltore (Pescara);

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

12A00178

DECRETO 1° dicembre 2011.

Decadenza della società PAKUNDOBET S.r.l., in Spoltore, dalla concessione n. 3544 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1º marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3544 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, sottoscritta dalla società Pakundobet S.r.l., via Mare Adriatico, 53 - 65010 Spoltore (Pescara);

Visto l'art. 13, comma 1 della citata convenzione il quale prevede che: «il concessionario è tenuto a prestare le garanzie, di cui ai commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fidejussione lasciata da banche o istituti di credito»;

Visto il comma 3, del sopra citato articolo il quale stabilisce che: «il mancato adeguamento dell'importo della garanzia è causa di decadenza della concessione»;

Visto il comma 8, del sopra citato articolo il quale stabilisce che: «qualora l'ammontare delle garanzie si dovesse ridurre, per effetto di quanto disposto dalla convenzione di concessione, il concessionario è tenuto a reintegrarlo entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui AAMS rende nota al concessionario l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione, nel termine suddetto, la concessione è soggetta a provvedimento di decadenza»;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, della citata convenzione il quale prevede la revoca, decadenza della concessione e sospensione della raccolta «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Considerato che l'Ufficio Regionale della Marche Abruzzo e Molise, sezione di Pescara, ha richiesto, con lettera n. 3219/SCO del 28 gennaio 2011, l'escussione della fidejussione n. 12/1183 stipulata dalla società Pakundobet il 26 marzo 2009 con la BCC Credito Cooperativo Abruzzese e confermata dalla sopra citata Banca con lettera del 24 febbraio 2011;

Considerato che, il sopra citato Ufficio Regionale con lettere prot. n. 20435/SCO e n. 20436/SCO del 1º giugno 2011, ha invitato la società Pakundobet S.r.l. al pagamento delle somme dovute e non versate relative al canone di concessione e all'imposta unica;

Considerato che, con lettera prot. n. 2011/23724/Giochi/SCO del 21 giugno 2011, è stato richiesto alla Pakundobet S.r.l., ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, il reintegro della sopra citata fidejussione n. 12/1183;

Considerato che l'avv. Gianluca Di Blasio, in nome e per conto della società Pakundobet S.r.l., con lettera dell'11 luglio 2011 ha richiesto la rateizzazione in n. 72 rate mensili di importo costante per le somme dovute e non ancora versate relative al canone e imposta unica;

Vista la lettera prot. n. 2011/34323/Giochi/SCO del 5 settembre, che fa seguito alla lettera 2011/23724/Giochi/SCO del 21 giugno 2011, dove è disposta la disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale a partire dal 7 settembre 2011;

Vista la lettera prot. n. 2011/34583/Giochi/SCO del 7 settembre 2011 che comunica alla società Pakundobet S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione;

Considerato che la società Pakundobet S.r.l., a fronte della comunicazione di cui sopra, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile;

Si dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della concessione n. 3544 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, stipulata con la società Pakundobet S.r.l., con sede legale in via Mare Adriatico, 53 - 65010 Spoltore (Pescara);

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

12A00180

DECRETO 9 gennaio 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il Decreto Ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 gennaio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 18.647 milioni;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398, nonché del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 gennaio 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 364 giorni con scadenza 14 gennaio 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del Decreto n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 gennaio 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, modificabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 gennaio 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore: CANNATA

12A00374

DECRETO 9 gennaio 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 136 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il Decreto Ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 gennaio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 18.647 milioni;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398, nonché del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 gennaio 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 136 giorni con scadenza 31 maggio 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 gennaio 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore: CANNATA

12A00375

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 novembre 2011.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2011.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 che stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 e successive modificazioni concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994 n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996 n. 125, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986 per la determi-

nazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 gennaio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 49 del 1° marzo 2011 concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2010;

Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo Sanitario Nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2011 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con la nota n. 7003 del 28 marzo 2011 che definisce gli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 428,66.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 786,19.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in € 452,18.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 828,67.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

7. La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2011 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2011.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2010 in € 112,61 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 84,57 a capo per i capi non iscritti, rimane confermata in € 112,61 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, mentre è prevista un'indennità di € 82,89 a capo per i capi non iscritti, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2011.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2010 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 106,22 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, rimane invariata con decorrenza dal 1° gennaio 2011 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2011.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

2. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 3 novembre 2011

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011

Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Min. salute e Min. del lavoro, registro n. 15, foglio n. 146

ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2011

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 428,66		Indennità spettante nella misura massima di € 786,19 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO				
maschio e femmina ……………	143,52	115,65	263,13	221,86
VITELLONE				
maschio…………………………	//	133,41	//	220,40
femmina ………………………	283,78	232,69	524,35	440,76
MANZO				
maschio ………………………..	//	150	//	220,40
femmina ………………………..	393,10	317,10	718,94	606,98
BUE	//	109,63	//	209,17
VACCA				
Di età non superiore a 8 anni …	428,66	366,96	786,19	664,80
Di età superiore a 8 anni ………..	356,22	301,16	656,88	552,46
TORO……………………………	136,41	//	224,81	//

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2011

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 452,18		Indennità spettante nella misura massima di € 828,67 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO)				
maschio e femmina ……………	127,34	100	232,83	189,10
VITELLONE (BUFALO)				
maschio…………………………	//	106,66	//	176,57
femmina ………………………	233,73	186,27	432,25	353,65
MANZO (BUFALO)				
maschio ………………………..	//	123,80	//	181,51
femmina ………………………..	343,62	261,77	609,09	500,49
VACCA (BUFALO)				
Di età non superiore a 8 anni …	452,18	376,49	828,67	679,90
Di età superiore a 8 anni ……….	346	284	638,46	521,71
TORO (BUFALO)……………	129,25	//	213,41	//

12A00177

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, per i lavoratori della società Aeroporti di Puglia SpA. (Decreto n. 63573).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO
GIÀ DIREZIONE GENERALE AMMORTIZZATORI
SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 12 giugno 2009, di recepimento dell'intesa del 19 maggio 2009 intervenuta presso la Regione Puglia, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la Aeroporti di Puglia SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative che verranno poste in CIGS a partire dal 1° novembre 2009;

Visto il decreto n. 49800 del 3 febbraio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società Aeroporti di Puglia SPA, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Visto il decreto n. 55042 del 2 novembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società Aeroporti di Puglia SPA, per il periodo dal 1° maggio 2010 al 31 ottobre 2010;

Visto il decreto n. 56083 del 20 dicembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società Aeroporti di Puglia SPA, per il periodo dal 1° novembre 2010 al 30 aprile 2011;

Visto il decreto n. 59837 del 6 giugno 2011, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società Aeroporti di Puglia SPA, per il periodo dal 1° maggio 2011 al 30 ottobre 2011;

Visto l'accordo governativo del 3 novembre 2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la Aeroporti di Puglia SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 9 mesi, in favore di un numero massimo di 25 lavoratori per il periodo decorrente dal 1° novembre 2011 al 31 luglio 2012;

Vista l'istanza con la quale la società Aeroporti di Puglia SPA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 25 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società Aeroporti di Puglia SPA, per il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012;

Unità di:

Bari (BA) n. 9 lavoratori;

Brindisi (BR) n. 10 lavoratori;

Foggia (FG) n. 4 lavoratori;

Grottaglie (TA) n. 2 lavoratori.

Matricola INPS: 0905242048.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

Il direttore generale: PADUANO

12A00185

DECRETO 22 dicembre 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, per i lavoratori della società GH Napoli SpA. (Decreto n. 63574).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO
GIÀ DIREZIONE GENERALE AMMORTIZZATORI
SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 14 maggio 2009, di recepimento dell'intesa del 14 aprile 2009 intervenuta presso la Regione Campania, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società GH Napoli SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 1° maggio 2009 fino al 30 aprile 2011;

Visto l'accordo governativo del 4 maggio 2011 con il quale, considerato il perdurare della situazione di crisi nella quale si è trovata la società GH Napoli SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un ulteriore periodo di 15 mesi a decorrere dal 1° maggio 2011, in favore un numero massimo di 40 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 1° maggio 2011 al 31 luglio 2012;

Visto il decreto n. 60173 del 21 giugno 2011 con il quale è stato concesso il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 40 unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 ottobre 2011;

Vista l'istanza con la quale la società GH Napoli SPA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 40 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 40 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo 40 lavoratori della società GH Napoli SPA, per il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012.

Unità: Napoli – Capodichino (NA).

Matricola INPS: 5122627409.

Pagamento diretto da parte dell'INPS: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 15 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

Il direttore generale: PADUANO

12A00186

DECRETO 22 dicembre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per i lavoratori della società American Airlines Inc. (Decreto n. 63575).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto il decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: «I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età

anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa»;

Visto l'accordo siglato in data 12 maggio 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società American Airlines INC nonché delle OO.SS., con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 2, comma 1 della legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 13 maggio 2011, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori della società di cui trattasi, dipendenti presso l'aeroporto di Fiumicino-Roma (Roma) (terminal partenze internazionali);

Visto il decreto n. 60650 del 15 luglio 2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 12 maggio 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti della società American Airlines INC, dell'aeroporto di Fiumicino-Roma (Roma) (terminal partenze internazionali), per il periodo dal 13 maggio 2011 al 12 novembre 2011;

Vista l'istanza con la quale la società American Airlines INC, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per il semestre dal 13 novembre 2011 al 12 maggio 2012, in favore di 4 lavoratori dipendenti presso la sede dell'aeroporto di Fiumicino-Roma (Roma) (terminal partenze internazionali);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 13 novembre 2011 al 12 maggio 2012, in favore di 4 lavoratori dipendenti dalle società American Airlines INC ai sensi dell'art. 2, comma 1, decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 12 maggio 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti della società American Airlines INC, dell'aeroporto di Fiumicino-Roma (Roma) (terminal partenze internazionali), per il periodo dal 13 novembre 2011 al 12 maggio 2012.

Matricola INPS: 4956408419.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società American Airlines INC è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 48 mesi previsti dal citato art. 2, comma 1, della legge n. 166 del 27 ottobre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro: FORNERO

12A00187

DECRETO 22 dicembre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per i lavoratori della società AAA – Air Alps Aviation Srl. (Decreto n. 63576).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: «I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa»;

Visto l'accordo in data 23 settembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società AAA - Air Alps Aviation Srl, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è

trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dall'1° novembre 2009, in favore di un numero massimo di 52 lavoratori dalla società di cui trattasi, dipendenti presso la sede di Bolzano (Bolzano);

Visto il decreto n. 49274 del 12 gennaio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, in favore di 50 lavoratori dipendenti della società AAA - Air Alps Aviation Srl, unità in Bolzano (Bolzano), per il periodo dall'1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Visto il decreto n. 52794 del 22 giugno 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, in favore di 49 lavoratori dipendenti della società AAA - Air Alps Aviation Srl, unità in Bolzano (Bolzano), per il periodo dall'1° maggio 2010 al 31 novembre 2010;

Visto il decreto n. 55543 del 24 novembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, in favore di 47 lavoratori dipendenti della società AAA - Air Alps Aviation Srl, unità in Bolzano (Bolzano), per il periodo dall'1° novembre 2010 al 30 aprile 2011;

Visto il decreto n. 59702 del 30 maggio 2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, in favore di 44 lavoratori dipendenti della società AAA - Air Alps Aviation Srl, unità in Bolzano (Bolzano), per il periodo dall'1° maggio 2011 al 31 ottobre 2011;

Visto l'accordo in data 27 ottobre 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società AAA - Air Alps Aviation Srl, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291 e del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per un periodo di 24 mesi a decorrere dall'1° novembre 2011, in favore di un numero massimo di 43 lavoratori dalla società di cui trattasi, dipendenti presso la sede di Bolzano (Bolzano);

Vista l'istanza con la quale la società AAA - Air Alps Aviation Srl, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per il semestre dall'1° novembre 2011 al 30 aprile 2012, in favore di 43 lavoratori dipendenti dalla sede di Bolzano (Bolzano);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dall'1° novembre 2011 al 30 aprile 2012, in favore di 43 lavoratori dipendenti dalla società AAA - Air Alps Aviation Srl, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 27 ottobre 2011, in favore di 43 lavoratori dipendenti della società AAA - Air Alps Aviation Srl, unità in Bolzano (Bolzano).

Per il periodo dall'1° novembre 2011 al 30 aprile 2012.

Matricola INPS: 1412171548 – 1411823330.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società AAA - Air Alps Aviation Srl è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 2, comma 1,della legge n. 166 del 27 ottobre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro: FORNERO

12A00188

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2011.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna», registrata con regolamento (UE) n. 228/2010 della Commissione del 18 marzo 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (UE) n. 228/2010 della Commissione del 18 marzo 2010, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Patata di Bologna, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, primo comma del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Patata di Bologna D.O.P., con sede in Villanova di Castenaso (BO), Via Tosarelli n. 155, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Patata di Bologna;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 26430 del 20 dicembre 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 12 dicembre 2011, con la quale il Consorzio Patata di Bologna D.O.P., richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Patata di Bologna, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Patata di Bologna in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Patata di Bologna D.O.P., sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Patata di Bologna, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Patata di Bologna che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio Patata di Bologna D.O.P. e trasmesso con nota n. 26430 del 20 dicembre 2011 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Patata di Bologna, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

Il direttore generale: SANNA

12A00184

DECRETO 22 dicembre 2011.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», registrata con regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta Prosciutto di Norcia, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il regolamento (CE) n. 1082/2009 della Commissione dell'11 novembre 2009, relativo all'approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Prosciutto di Norcia, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dell'IGP Prosciutto di Norcia, con sede in Norcia (PG), via Solferino n. 26, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta Prosciutto di Norcia;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 26053 del 16 dicembre 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 29 novembre 2011, con la quale il Consorzio di tutela dell'IGP Prosciutto di Norcia, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Prosciutto di Norcia, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta Prosciutto di Norcia in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela dell'IGP Prosciutto di Norcia, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Prosciutto di Norcia, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Prosciutto di Norcia che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela dell'IGP Prosciutto di Norcia e trasmesso con nota n. 26053 del 16 dicembre 2011 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Prosciutto di Norcia, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

Il direttore generale: SANNA

12A00199

DECRETO 22 dicembre 2011.

Attuazione del regolamento (CE) n. 867/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15/3/1997, n. 59", e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381 recante "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'Anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 23;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n.1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, e successive modificazioni, che, tra l'altro, a decorrere dal 1° luglio 2008, abroga il regolamento (CE) n. 865/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività ed il relativo finanziamento;

Visto il regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività ed il relativo finanziamento, e che, tra l'altro, a decorrere dal 1° aprile 2009, abroga, il regolamento (CE) n. 2080/2005;

Visto il regolamento d'esecuzione (UE) n. 1220/2011 della Commissione del 25 novembre 2011 di modifica del regolamento (CE) n. 867/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento, e che, tra l'altro, a decorrere dal 1° aprile 2009, abroga, il regolamento (CE) n. 2080/2005;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

Visto il decreto legge n. 182 del 9 settembre 2005, recante "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare disposizioni di indirizzo per l'attuazione del predetto regolamento, a seguito delle modifiche emanate con regolamento di esecuzione (UE) n. 1220/2011 della Commissione del 25 novembre 2011;

Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione dello stesso regolamento comunitario, con particolare riguardo alle procedure per il riconoscimento delle orga-

nizzazioni degli operatori del settore oleicolo, per la presentazione e la realizzazione dei programmi di attività, per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonché per l'esecuzione dei controlli;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21/12/2011;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente provvedimento, di seguito denominato "Decreto", disciplina, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalità tecniche e applicative delle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 867/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1220/2011 della Commissione.

Il Decreto fissa, in particolare, le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, la ripartizione delle risorse finanziarie per i loro programmi di attività e l'attribuzione delle competenze per lo svolgimento dei controlli.

Ai sensi del Decreto, si intende per:

a) UE: Unione europea;

b) regolamento: regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008;

c) Ministero-SAQ: L'ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità.

d) Ministero-POCOI: L'ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali; Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato.

e) AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

f) Regioni: Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

g) Comitato: Comitato di valutazione di cui all'art. 6;

h) organizzazione di operatori del settore oleico: una delle organizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

i) organizzazione nazionale: una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in almeno otto zone regionali;

l) organizzazione interregionali: una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in più di una Regione e interessano un numero di zone regionali inferiore ad otto;

m) organizzazione regionale o provinciale: una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in un'unica Regione o Provincia autonoma;

n) zona regionale: una delle zone come di seguito individuate:

1) province di Foggia, Bari e Barletta-Andria-Trani (BAT)

2) province di Taranto, Brindisi e Lecce;

3) province di Cosenza, Crotone e Catanzaro;

4) province di Vibo Valentia e Reggio Calabria;

5) regione Sicilia;

6) regione Campania;

7) regione Lazio;

8) regione Abruzzo;

9) regione Toscana;

10) regione Molise;

11) regione Sardegna;

12) regione Basilicata;

13) regioni Umbria, Marche e Emilia Romagna;

14) regioni Lombardia, Trentino-Alto-Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia;

15) regioni Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta;

Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dal Regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Art. 2.

Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo

1. Le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, distinte per le tipologie associative, oltre quelle previste all'articolo 2 del Regolamento sono:

a) organizzazioni di produttori del settore oleicolo:

1) che associano almeno n. 2.500 produttori, ovvero rappresentino il 2% dei produttori di olive o della produzione media di olio di oliva o di olive da tavola della zona regionale interessata, riferita alle ultime cinque campagne;

b) associazioni di organizzazioni di produttori del settore oleicolo:

1) che devono essere costituite da almeno n. 10 organizzazioni di base di produttori olivicoli, riconosciute ai sensi della lettera *a)*, stabilite in almeno otto zone regionali, ovvero rappresentare il 15% della produzione media di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia, riferita alle ultime cinque campagne;

c) altre organizzazioni di operatori:

1) che associano operatori del settore oleicolo, le quali nella campagna di commercializzazione 2010/2011 hanno realizzato almeno il 50% del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio di oliva o di olive da tavola, ovvero che hanno commercializzato più di 5.000 tonnellate di olio di oliva o più di 1.000 tonnellate di olive da tavola;

2) che associano almeno 30 operatori i quali commercializzano o trasformano complessivamente una quantità superiore a 20.000 tonnellate di olio di oliva o a 5.000 tonnellate di olive da tavola, o rappresentare almeno il

15% della produzione media nazionale, riferita alle ultime 5 campagne, di olio d'oliva o di olive da tavola;

d) organizzazioni interprofessionali:

1) che associano operatori stabiliti in almeno otto zone regionali e che svolgano attività economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva e/o delle olive da tavola con riferimento alle produzioni effettive.

2) ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 1, si fa riferimento alle produzioni rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), secondo la ripartizione di cui alle zone regionali.

Art. 3.

Procedura di riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo

1. La richiesta di riconoscimento, prodotta a mezzo dell'apposito modulo (allegato n. 1), firmata dal legale rappresentante dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo, deve pervenire entro il 6 febbraio di ogni anno rispettivamente:

a) per le organizzazioni nazionali, al Ministero-SAQ, Via XX Settembre, 20 - 00187 – ROMA;

b) per le organizzazioni regionali, alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio;

c) per le organizzazioni interregionali, alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è realizzata la prevalenza dell'attività produttiva, previa acquisizione di parere conforme da parte della Regione o Provincia autonoma cointeressata, comprovante l'effettuazione degli accertamenti di loro competenza;

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto, solo se trattasi di un nuovo riconoscimento o se vi siano state variazioni rispetto al documento già in possesso dell'Amministrazione ricevente;

b) delibera con la quale il consiglio di amministrazione ha dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento ai sensi del Decreto;

c) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante, di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle norme vigenti, a consentire l'accesso agli incaricati del controllo, ed in particolare a sottostare ai controlli previsti all'art 14 del Regolamento. Inoltre l'impegno ad integrare, in via complementare e con propri mezzi, la quota di finanziamento pubblico per l'esecuzione del programma di attività ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

d) dichiarazione attestante la consistenza organizzativa ed operativa;

e) relazione illustrativa comprovante l'idoneità ad espletare le attività previste dallo specifico Regolamento comunitario e dalla normativa nazionale in materia, evidenziando, gli aspetti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento;

f) autocertificazione, rilasciata dal legale rappresentante, attestante il rispetto delle condizioni di cui all' articolo 2, paragrafo 2 del regolamento;

g) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;

h) le organizzazioni di produttori olivicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del Decreto, presentano l'elenco aggiornato al 1 gennaio 2012 degli associati su CD-ROM in formato excel, secondo il format di cui all'allegato 2; inoltre un'autodichiarazione attestante che i dati trasmessi siano conformi a quanto riportato sul libro soci;

i) le altre organizzazioni di operatori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, presentano l'elenco aggiornato al 1 gennaio 2012 degli associati su CD-ROM in formato excel, secondo il format di cui all'allegato 2 e un'autodichiarazione attestante che i dati trasmessi siano conformi a quanto riportato sul libro soci; inoltre, per ciascun associato, produrre copia cartacea o su supporto informatico delle fatture di vendita, comprovanti il possesso dei predetti requisiti oppure un'autocertificazione attestante le quantità di prodotto effettivamente commercializzato nella precedente campagna;

l) le associazioni di organizzazioni di produttori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, presentano i decreti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e l'elenco aggiornato al 1° gennaio 2012 della base associativa di tutte le organizzazione di produttori aderenti, su CD-ROM in formato excel, secondo il format di cui all'allegato 2; inoltre un' autodichiarazione attestante che i dati trasmessi siano conformi a quanto riportato sul libro soci; devono altresì presentare la documentazione relativa alla rappresentatività del 15% della produzione media rispetto alla produzione nazionale, riferita alle ultime cinque campagne, di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia;

m) le organizzazioni interprofessionali, di cui all'art 2, comma 1, lett. *d)*, presentano la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di rappresentatività di ciascun organismo costituente l'organizzazione interprofessionale. Inoltre, presentano i dati relativi alle quote di mercato rappresentate dalle diverse componenti della filiera nei rispettivi settori di attività economica.

3. Sono considerate riconosciute ai sensi del regolamento, mediante autocertificazione, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo che sono state riconosciute dallo Stato membro:

a) ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/02 e/o che hanno beneficiato del finanziamento dei programmi di attività durante le campagne di commercializzazione dal 2002/2003 al 2004/2005, se in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del regolamento;

b) ai sensi del regolamento (CE) n. 2080/05, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento;

c) ai sensi del regolamento (CE) n. 867/08, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento;

d) ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2

del regolamento e se hanno mantenuto la permanenza dei requisiti previsti dallo stesso decreto legislativo;

4. Le organizzazioni di operatori, di cui al comma 3, devono presentare la richiesta di riconoscimento nei termini indicati ai comma 1 e 2, allegando una copia del provvedimento di riconoscimento.

5. Le Regioni, le Province autonome ed il Ministero-SAQ, nei rispettivi ambiti di competenza, verificano (come da allegato 3) la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e dal Decreto, sulla base della documentazione presentata ed eventualmente anche con accertamenti in loco e, entro il 31 marzo di ogni anno di esecuzione del programma approvato, procedono al riconoscimento.

6. Le Regioni e le Province autonome entro il 13 marzo di ogni anno di esecuzione del programma approvato inviano al Ministero-SAQ, Via XX Settembre, 20 - 00187 – ROMA i dati aggregati regionali in formato excel di tutti gli elenchi delle basi associative di cui al comma 2 lettere *i)* ed *h)*, evidenziando altresì le eventuali sovrapposizioni rilevate.

7. Alle organizzazioni di operatori riconosciute è attribuito un numero di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento. Copia del provvedimento di riconoscimento, con il numero attribuito, è trasmesso ad AGEA.

Art. 4.

Attività ammissibili al finanziamento

1. Sono ammissibili al finanziamento i programmi ascrivibili alle seguenti attività:

a) monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;

c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola,

d) tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare mediante il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali;

e) diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità di olio di oliva e di olive da tavola.

2. I programmi sono attuati in conformità a quanto indicato nell'Allegato 4.

Art. 5.

Presentazione e approvazione dei programmi di attività

1. Le organizzazioni di operatori riconosciute devono far pervenire, entro il 15 febbraio di ogni anno (il 15 febbraio 2012 per il primo anno), una domanda di approvazione del programma di attività contenente tutti gli elementi di cui all'art. 8, paragrafo 2 del regolamento ad AGEA -Settore OCM Vino ed altri aiuti - Via Palestro n. 81 – 00185 ROMA.

2. Entro lo stesso termine del 15 febbraio, la documentazione di cui al comma 1, ad eccezione della cauzione di cui alla lettera *g)*, deve essere inviata alle Regioni competenti per territorio, per le attività di pertinenza regionale, e al Ministero-POCOI Via XX Settembre, 20 - 00187 – ROMA se trattasi di attività di pertinenza nazionale.

3. L'organizzazione di operatori presenta, pena l'esclusione, un unico programma di attività (annuale, biennale o triennale) secondo le modalità fissate all'art. 8 del regolamento, unitamente alle seguenti dichiarazioni attestanti che:

- nel corso di attuazione del programma di attività non saranno richieste a finanziamento le attività e le spese previste all'articolo 7 del regolamento;

- il programma rispetti i criteri di demarcazione così come previsti nei PSR di ogni Regione.

4. AGEA, ad avvenuta verifica di conformità della documentazione tecnico-amministrativa e finanziaria, di cui alla circolare prevista all' art. 10, trasmette, entro il 21 febbraio di ogni anno, l'elenco delle organizzazioni di cui alle attività previste alle lettere *a) d)* ed *e)* dell'articolo 4 al Ministero-POCOI, che si avvarrà del Comitato, e l'elenco delle Organizzazioni di cui alle attività previste alle lettere *b)* e *c)*, dello stesso articolo alle Regioni.

5. Il Ministero-POCOI, che si avvarrà del Comitato, e le Regioni, procedono alla selezione dei programmi sulla base di quanto disposto all'articolo 7, elaborano la graduatoria dei programmi ammessi, provvedono all'assegnazione delle risorse e all'adeguamento finanziario distinto per ciascuna delle attività di rispettiva competenza, nei limiti dell'importo massimo disponibile di cui all'allegato 5. L'eventuale adeguamento degli importi richiesti alla disponibilità di spesa si effettua mediante una riduzione degli importi ammissibili al finanziamento, secondo quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 9.

6. Le Regioni inviano al Ministero-POCOI, entro 18 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, apposite informazioni in ordine alle attività previste nei programmi e le risorse assegnate ai sensi del comma 5.

7. Il Ministero-POCOI, sulla base delle informazioni di cui al comma 6 e delle risultanze sulle valutazioni del Comitato, verifica il rispetto dell'articolo 6 del regolamento, elabora la graduatoria unica nazionale e comunica ad AGEA, entro il 9 marzo di ogni anno, a partire dal 2012 l'approvazione dei programmi di attività e l'importo assegnato a ciascuna organizzazione di operatori. L'AGEA adotta i provvedimenti di competenza e ne dà comunicazione alle organizzazioni di operatori, entro il 15 marzo di ogni anno.

8. Nel caso in cui gli importi di cui all'allegato 5, assegnati alle attività ammissibili da realizzare nei settori di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, risultino eccedenti rispetto al fabbisogno dei programmi presentati, il Ministero-POCOI, sentito il Comitato, procede alla ripartizione di tali risorse fra le Regioni, secondo i parametri percentuali indicati nella colonna 2 della tabella riportata nello stesso allegato 5.

Lo stesso Ufficio attribuisce, sulla base dei parametri percentuali di cui al primo capoverso le risorse eccedenti rispetto al fabbisogno delle attività da realizzare nei setto-

ri di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, assegnando gli importi residui ad una o più Regioni, dandone comunicazione sia alle stesse Regioni che ad AGEA.

Le Regioni, provvedono alla assegnazione di tali ulteriori risorse alle organizzazioni di operatori e ne danno comunicazione ad AGEA entro il 13 marzo, al fine di consentire la predisposizione dei provvedimenti di competenza, come previsto all'articolo 9 paragrafo 3 del regolamento.

9. Le organizzazioni di operatori trasmettono ad AGEA e, contestualmente al Ministero-POCOI e alle Regioni – per quanto di competenza – la relazione sull'attività svolta con i programmi approvati secondo le modalità e la cronologia previste all'art. 13 del regolamento.

Art. 6.

Comitato di valutazione

1. E' istituito presso il Ministero – Dipartimento delle politiche europee e internazionali - il Comitato di valutazione i cui compiti sono riportati all'art. 5 comma 5.

2. Il Comitato è composto da:

a) due rappresentanti del Dipartimento delle politiche europee e internazionali, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità;

c) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

d) due rappresentanti designati da AGEA;

e) due rappresentanti del Centro di Ricerca per l'Olivicoltura e l'Industria Olearia, CRA-OLI.

3. Il Comitato e' supportato da una segreteria tecnico-amministrativa composta da funzionari del Dipartimento delle politiche europee e internazionali.

4. I componenti del Comitato e della segreteria tecnico-amministrativa sono nominati con decreto del Dipartimento di cui al comma 3.

5. Il funzionamento del Comitato di valutazione e della segreteria tecnico-amministrativa non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza dei 2/3 dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Il Ministero-POCOI comunica alle amministrazioni regionali interessate i risultati relativi all'attuazione dei programmi.

Art. 7.

Criteri di selezione

1. La selezione dei programmi è effettuata sulla base dei seguenti criteri, con relativa attribuzione di un punteggio massimo pari a:

a) qualità generale dei programmi: punti max n. 15;

b) coerenza con gli obiettivi e le priorità del settore stabiliti a livello nazionale e regionale: punti max n. 9;

c) credibilità finanziaria e congruenza dei mezzi: punti max n. 6;

d) estensione della zona regionale interessata dal programma di attività: punti max n. 6;

e) varietà delle situazioni economiche delle zone regionali interessate: punti max n. 3;

f) settori di attività interessati e partecipazione finanziaria degli operatori: punti max n. 9;

g) qualità degli indicatori di efficacia: punti max n. 3;

h) valutazione dei programmi di attività eventualmente già svolti: punti max n. 4;

i) valore dell'olio di oliva prodotto o commercializzato dai membri dell'organizzazione di operatori: punti max n. 3.

2. Le specifiche dei criteri di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato 6.

3. Il Comitato e le Regioni hanno facoltà di chiedere integrazioni o modifiche al programma di attività, nel corso della relativa valutazione, nonché ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.

Art. 8.

Modifica dei programmi di attività

1. Le organizzazioni di operatori possono presentare richieste di modifica al programma approvato, purché le stesse garantiscano il raggiungimento degli obiettivi che non comportino aumenti di spesa della quota comunitaria assegnata e siano debitamente motivate e documentate.

2. Le richieste di modifica sono presentate ad AGEA e, per i settori di rispettiva competenza, alle Regioni - attività *b)* e *c)* - e al Ministero-POCOI – attività *a)*, *d)* ed *e)* - almeno 3 mesi prima della data di inizio dell'attività per la quale si chiede la modifica.

3. Il Ministero-POCOI e le Regioni, entro due mesi dal ricevimento delle domande, comunicano agli operatori richiedenti e, per conoscenza all' AGEA, l'accoglimento o il diniego della modifica presentata. A tale scopo, il Ministero-POCOI può avvalersi dell'operato del Comitato.

4. Ministero-POCOI e le Regioni inviano copia dei provvedimenti adottati ad Agea.

5. Sono considerate accolte le istanze a cui non è data risposta entro due mesi dal ricevimento della domanda di modifica.

6. La sostituzione di un'azione con un'altra, all'interno della stessa attività, per un importo inferiore a 10.000 euro deve essere comunicata, secondo le modalità di cui al comma 2, almeno due mesi prima della data di inizio della nuova azione. La comunicazione deve essere corredata da documenti giustificativi precisandone i motivi, la natura e le implicazioni delle modifiche proposte dimostrando che le stesse garantiscano il raggiungimento dell'obiettivo prefissato nel programma.

7. La modifica di cui al comma 6 è considerata accettata se l'Organizzazione non riceve entro un mese dalla presentazione della domanda, comunicazione di diniego da parte di AGEA o dalla Regione competente, la quale invia copia dell'eventuale provvedimento anche ad AGEA.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Il finanziamento comunitario dei programmi di attività è previsto dall'art. 103 paragrafo 1bis del Reg. (CE) n. 1234/07 per un importo annuo di € 35.991.000,00.

2. L'ammontare annuo è ripartito, per ciascuna campagna, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, come segue:

a) almeno il 30% destinato al miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;

b) almeno il 12% destinato alla tracciabilità, alla certificazione ed alla tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

3. Ad integrazione del finanziamento dell'Unione europea e del cofinanziamento nazionale, le organizzazioni di operatori partecipano, ai sensi dell'art. 103 paragrafo 2 del regolamento (CE) n.1234/07, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di attività, nella misura non inferiore al:

a) 12,50% per investimenti in attività diverse da quelle fisse, nel settore di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del Decreto;

b) 12,50% per programmi di attività realizzati in tre Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute da almeno due Stati membri produttori, nei settori di cui all'art. 3, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del Decreto;

c) 25% per le altre attività dei programmi realizzati in tre Paesi terzi o Stati membri non produttori negli altri settori di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto.

4. La ripartizione delle risorse tra le Regioni è riportata nella tabella di cui all'Allegato 5.

5. L'eventuale adeguamento dell'importo annuale complessivo richiesto dalle organizzazioni di operatori allo stanziamento annuale disponibile viene effettuato secondo le modalità di cui all'Allegato 7.

6. Al fine di garantire un'adeguata efficacia dei programmi presentati e un'ottimizzazione delle risorse disponibili, è fissato, in euro 230.000 per annualità, il livello appropriato di dimensione finanziaria di ciascun programma. Tale importo è ridotto ad euro 100.000 per annualità, per i programmi relativi alle Regioni Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Art. 10.

Disposizioni integrative

1. AGEA, determina con propria circolare i criteri e le modalità operative di attuazione del Decreto e indica i termini entro i quali le organizzazioni di operatori presentano la domanda di svincolo della cauzione di cui all'art. 11 paragrafo 5 del regolamento, nonché la domanda di finanziamento comunitario di cui all'art. 12 dello stesso regolamento.

Art. 11.

Controlli

1. Il Ministero-SAQ, nell'ambito di competenza, esercita il controllo sulle organizzazioni di operatori di cui all'art. 3, ad intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per verificare la permanenza delle condizioni richieste per il riconoscimento.

2. Il Ministero-SAQ procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei casi previsti all'art. 3, paragrafi 3 e 5, del Regolamento, nonché nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento; *b)* gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie; *c)* irregolarità gravi in ordine alla gestione dell'associazione di organizzazioni di produttori o dell'organizzazione interprofessionale o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, tali da impedire la corretta realizzazione dei programmi di attività di cui all'articolo 4.

3. Le procedure e le decisioni di cui ai commi 1 e 2 sono analogamente applicate dalle Regioni e dalle Province autonome nei confronti delle organizzazioni di operatori riconosciute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

4. Alle irregolarità accertate nell'attuazione dei programmi di attività, si applicano le misure previste dall'articolo 16 del Regolamento.

5. I controlli sulla corretta esecuzione dei programmi, previsti dal regolamento, sono svolti da AGEA.

Il Decreto entrerà in vigore per i successivi periodi di tre anni di cui all'art. 8 del regolamento a partire dal 1 aprile 2012 e sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 397

ALLEGATO 1

Al ………………..

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 76 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a …………………...
il ……………………. residente a …………………… via ……………………………………………..

Codice fiscale ……… ……………………………………… in qualità di legale rappresentante della (organizzazione di produttori, associazione di organizzazione di produttori, organizzazione interprofessionale, altra organizzazione di operatori – indicare il tipo di organizzazione rappresentata) di seguito indicata, al fine di richiedere il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. …/11 della Commissione del …/09/2011, quale (organizzazione di produttori, associazione di organizzazione di produttori, organizzazione interprofessionale, altra organizzazione di operatori)

<u>dichiara e autocertifica sotto la propria responsabilità</u>

i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente:
Denominazione ……………………………………………………………………………………..
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………
Forma giuridica …………………………………………………………………………………….
Sede …………………………………………………………………………………………...
Iscritta nel Registro delle imprese di ……………………………………………………………….
in data …………………………………………….. n. ………….. sezione ………………………….
Costituita con atto del …………………….…..... capitale sociale o totale quota euro ………………..
Durata della società – data termine ………………………………………………………………...
Oggetto sociale ……………………………………………………………………………………..
……………..……………………………………………………………………. (descrizione sintetica)

Inoltre, dichiara di: <u>(eliminare le dichiarazioni non pertinenti)</u>

1) - essere già riconosciuta con provvedimento (specificare MIPAAF o Regione), n. ……….del … ai sensi ………… (specificare se trattasi di Regolamento (CE) n. 1334/02, Regolamento (CE) n. 2080/2005 e 867/08).

- aver beneficiato di un finanziamento dei programmi di attività per le campagne di commercializzazione dal 2002/2003 al 2004/2005,

- possedere i requisiti previsti dall’articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento CE n. 867/08, modificato dal regolamento di esecuzione UE n. 1220/2011.

2) - essere già riconosciuta con provvedimento (specificare MIPAAF o Regione), n. ……….del … ai sensi decreto legislativo 102/2005, possedere i requisiti previsti dall'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento e aver ottenuto la permanenza dei requisiti previsti dallo stesso decreto legislativo.

- ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI (dati riferimento di cui art. 2 lettera a))

Numero dei produttori associati					
Percentuale dei produttori olivicoli della zona regionale interessata					
% della produzione media di olio o di olive della zona regionale interessata	olio			olive	
Settori di attività a cui si intende partecipare (di cui art. 5 del Regolamento CE)*	a	b	c	d	e

*segnare con una crocetta i settori per i quali si intende partecipare.

Dichiara, inoltre, che i soci non fanno parte di un'altra organizzazione di produttori riconosciuta, l'organizzazione è in grado di presentare il programma per i settori sopra indicati. A tal fine allega elenco aggiornato degli associati presentato su CD-ROM in formato excel.

Si impegna a sottostare ai controlli previsti dall'articolo 14 del Regolamento (CE) n. …./20011 della Commissione..

- ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI (dati riferimento di cui art. 2 lettera b)

Numero delle organizzazioni di produttori aderenti					
Numero delle zone regionali interessate					
% della produzione media di olio o di olive prodotte in Italia	olio			olive	
Settori di attività a cui si intende partecipare (di cui art. 5 del Regolamento CE)*	a	b	c	d	e

*segnare con una crocetta i settori per i quali si intende partecipare.

Dichiara, inoltre, che gli operatori associati non fanno parte di un'altra organizzazione di produttori riconosciuta, l'organizzazione è in grado di presentare il programma per i settori sopra indicati. A tal fine allega elenco aggiornato di tutte le organizzazione di produttori aderenti, presentato su CD-ROM in formato excel.

Si impegna a sottostare ai controlli previsti dall'articolo 14 del Regolamento (CE) n. …./20011 della Commissione.

- ALTRA ORGANIZZAZIONI DI OPERATORI (dati riferimento di cui art. 2 lettera c))

Numero di operatori associati					
Quantità complessiva di olio di oliva trasformato e commercializzato	Tonn.				
Quantità complessiva di olive da tavola trasformate e commercializzate	Tonn.				
% della produzione media di olio o di olive di prod. nazionale commercializzata	olio		olive		
Settori di attività a cui si intende partecipare (di cui art. 5 del Regolamento CE)*	a	b	c	d	e

*segnare con una crocetta i settori per i quali si intende partecipare.

Dichiara, inoltre, che gli operatori associati non fanno parte di un'altra organizzazione di produttori riconosciuta, l'organizzazione è in grado di presentare il programma per i settori sopra indicati. A tal fine allega elenco aggiornato degli associati presentato su CD-ROM in formato .

Si impegna a sottostare ai controlli previsti dall'articolo 14 del Regolamento (CE) n. …./20011 della Commissione.

⌑ ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE (dati riferimento di cui art. 2 lettera d))

Numero di operatori rappresentati					
Numero di zone regionali interessate					
Numero di operatori della produzione di olive					
Numero di operatori della trasformazione delle olive					
Numero di operatori della commercializzazione					
Quantità complessiva di olio di oliva trasformato e commercializzato	Tonn.				
Quantità complessiva di olive da tavola trasformate e commercializzate	Tonn.				
% della produzione media di olio o di olive di prod. nazionale commercializzata	olio		olive		
Settori di attività a cui si intende partecipare (di cui art. 5 del Regolamento CE)*	a	b	c	d	e

*segnare con una crocetta i settori per i quali si intende partecipare.

Dichiara, inoltre, che gli operatori associati non fanno parte di un'altra organizzazione riconosciuta, l'organizzazione è in grado di presentare il programma per i settori sopra indicati. A tal fine allega elenco degli operatori associati alla data di rilascio della presente dichiarazione.
Si impegna a sottostare ai controlli previsti dall'articolo 14 del Regolamento (CE) n. …./20011 della Commissione.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e in tutte le fattispecie, di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445.

Data FIRMA

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ
ALLEGARE ELENCO OPERATORI ASSOCIATI PRESENTATO SU CD-ROM IN FORMATO EXCEL

Allegato n. 2

Format per comunicazione base associativa

Base Associativa Organizzazione: ____

Cognome e Nome/Ragione Sociale	Indirizzo	Città	Provincia	Codice Fiscale	P. IVA	Superficie (in Mq)
					Totale	

N.B. (1) I campi Codice Fiscale e P. IVA Vanno compilati entrambi salvo assenza di P. IVA

N.B. (2) in caso di Organizzazione interregionale è necessario compilare un file per ogni regione

ALLEGATO 3

CHECK LIST RICONOSCIMENTO

a) modello per riconoscimento OP (Regioni)

1) Organizzazione: ________________
2) Indirizzo: _____________
3) C.F./P.Iva:________________
4) Richiesta nuovo riconoscimento: SI/NO
5) Richiesta mantenimento requisiti: SI/NO (elencare in base a quale regolamento)
6) Completezza della documentazione allegata: SI/NO (elencare le non conformità rilevate e le azioni correttive messe in atto)
7) Numero associati dichiarati:
8) % dichiarata produttori olivicoli della zona regionale interessata (se ricorre):_________
9) % dichiarata produzione media olio o olive da tavola zona regionale interessata media ultime 5 campagne (se ricorre): ___________
10) Numero soci in sovrapposizione:
11) Azioni correttive messe in atto per la sovrapposizione dei soci: ___________________
12) Numero soci accertati:_____________
13) Riconosciuta: SI/NO
14) Numero attribuito: _______

data__________ Gli istruttori____________________

b) modello per riconoscimento AOP (Ministero)

1. Organizzazione: ________________
2. Indirizzo: _____________
3. C.F./P.Iva:________________
4. Richiesta nuovo riconoscimento: SI/NO
5. Richiesta mantenimento requisiti: SI/NO (elencare in base a quale regolamento)
6. Completezza della documentazione allegata: SI/NO (elencare le non conformità rilevate e le azioni correttive messe in atto): _____________________
7. Numero OP riconosciute associate dichiarate:_________
8. Numero minino zone regionali interessate:_____________
9. % della produzione media di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia, riferita alle ultime cinque campagne (se ricorre):__________

10. Numero OP riconosciute in sovrapposizione:
11. Azioni correttive messe in atto per la sovrapposizione dei soci: __________________
12. Numero soci accertati:_____________
13. Riconosciuta: SI/NO
14. Numero attribuito: ______

data__________ Gli istruttori____________________

c) modello per riconoscimento altri Operatori (Ministero)

1. Organizzazione: ________________
2. Indirizzo: _____________
3. C.F./P.Iva:________________
4. Richiesta nuovo riconoscimento: SI/NO
5. Richiesta mantenimento requisiti: SI/NO (elencare in base a quale regolamento)
6. Completezza della documentazione allegata: SI/NO (elencare le non conformità rilevate e le azioni correttive messe in atto): _____________________
7. Numero operatori associati:_________
8. % fatturato trasformazione olive o vendita olio o olive da tavola:______________
9. quantità complessiva di olive da tavola trasformate e commercializzate:_____________
10. % della produzione media di olio o di olive di produzione nazionale commercializzata:_______
11. Numero soci in sovrapposizione:________
12. Azioni correttive messe in atto per la sovrapposizione dei soci: ____________________
13. Numero soci accertati:_____________
14. Riconosciuta: SI/NO
15. Numero attribuito: ______

data__________ Gli istruttori____________________

ALLEGATO 4

- Attività ammissibili –

Le attività ammissibili, di seguito specificate, devono rispettare anche i criteri di demarcazione previsti nei singoli Programmi Regionali di Sviluppo Rurale.

1. MONITORAGGIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL MERCATO NEL SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.

1.a) Raccolta ed elaborazione delle seguenti tipologie di informazioni relative al settore ed al mercato, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, effettuate in maniera organizzata ed integrata conformi alle seguenti specifiche.

SETTORE OLIO DI OLIVA

Le attività devono consentire almeno la raccolta, riferita all'intera annualità, delle seguenti informazioni

A. **per le aziende agricole**: la quantità complessiva e la qualità della produzione disponibile all'inizio della campagna, specificando la quantità destinata all'autoconsumo; la variazione della disponibilità del prodotto per quantità e qualità; la rilevazione delle quantità e dei prezzi di vendita nei diversi mercati di sbocco; la raccolta di informazioni statistiche relativa anche ai prezzi e alle quantità degli oli e la destinazione in base ai canali di commercializzazione utilizzati (consumatori, ristorazione, intermediari commerciali, confezionatori, industria); dati strutturali socio-economici e congiunturali finalizzati a migliorare la conoscenza delle dinamiche e delle tendenze del comparto nel breve, medio e lungo periodo. Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni destinate a certificazioni (Dop, Igp, Bio, produzione integrata);

B. **per i frantoi**: la quantità e la qualità delle rimanenze finali della precedente campagna. Su base mensile, la quantità di olive lavorate e di olio prodotto, specificando la percentuale di lavorazione per conto terzi, la quantità di olio restituita ai terzi, la variazione della disponibilità del prodotto per quantità e qualità; la raccolta di informazioni statistiche relative alla destinazione degli oli in base alle vendite dirette ai clienti finali (consumatori e ristorazione) e intermedi (intermediari commerciali, confezionatori, industria); quantità di sansa prodotta e destinazione suddivisa tra vendita a sansifici e utilizzo diretto, destinazione dell'acqua di vegetazione prodotta. Tutte le informazioni, , devono essere distinte per categorie

convenzionali e produzioni destinate a certificazioni (Dop, Igp, Bio, produzione integrata).

C. **per i sansifici**: su base mensile, la quantità di sansa lavorata e la quantità di olio di sansa greggia ottenuta; la quantità di sanse esauste ottenute e loro destinazione; la variazione su base mensile della disponibilità del prodotto e dei residui di lavorazione; la raccolta di informazioni statistiche relative alla tipologia di operatori destinatari del prodotto (raffinerie esterne ed interne, intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale);

D. **per le raffinerie**: su base mensile, la quantità di olio lavorato per categoria specificando la percentuale di materia prima importata; la variazione della disponibilità del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche relative alla tipologia di operatori destinatari del prodotto (confezionatori interni ed esterni, intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale);

E. **per i confezionatori**: la quantità e la qualità delle rimanenze finali della precedente campagna. Su base mensile, quantità di olio lavorato per categoria specificando la percentuale di materia prima importata (per categoria); l'andamento su base mensile della disponibilità del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche relative alla tipologia di operatori destinatari del prodotto (distribuzione moderna, dettaglio tradizionale intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale). Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni certificate (Dop, Igp, Bio, produzione integrata).

I criteri per la composizione e la selezione del campione per le attività sono:

A. per le **aziende agricole** la numerosità del campione deve essere compresa tra lo 0,5 % ed il 2% dell'universo della propria base associativa, per ciascuna Regione. Il campione deve essere costituito da aziende con una superficie olivetata superiore o uguale ad 1 ettaro, sulla base dei flussi commerciali che esse generano e con esclusione delle sole aziende che producono per autoconsumo;

B. per i **frantoi** la numerosità del campione deve essere pari ad almeno il 10% dell'universo della base associativa, costituito da operatori attivi in ciascuna campagna del programma. Dal campione dovranno essere esclusi sia i frantoi che operano esclusivamente per conto terzi sia quelli che non dispongono di stoccaggio. I frantoi selezionati devono disporre di una capacità di lavorazione media giornaliera di 10 tonnellate di olive, riferita agli ultimi due anni, o con una produzione media annua superiore a 100 tonnellate di olio. Il campione selezionato

deve essere rappresentativo della base per collocazione geografica, per classe dimensionale (intesa come capacità olive lavorate in 8 ore) e anche per caratteristiche tecnologiche (pressione, ciclo continuo e percolante);

C. per i **sansifici** la numerosità del campione deve essere pari almeno al 30% degli impianti attivi a livello nazionale;

D. per le **raffinerie** la numerosità del campione deve essere pari almeno al 30% degli impianti attivi a livello nazionale;

E. per i **confezionatori** la numerosità del campione deve essere pari almeno al 40% degli associati ad una Organizzazione di operatori nazionale; la totalità degli operatori del campione deve aver confezionato e venduto almeno 150.000 tonnellate di olio di oliva nella campagna precedente.

SETTORE OLIVE DA TAVOLA

Le attività devono consentire almeno la raccolta delle seguenti informazioni:

A. per le **aziende agricole**: la quantità e la qualità di olive prodotte e vendute, nonché i relativi prezzi di vendita; la raccolta di informazioni statistiche relative alla destinazione delle olive (fresche o trasformate) in base ai canali di commercializzazione utilizzati (consumatore, ristorazione, intermediari commerciali, confezionatori, industria); dati strutturali, socio-economici e congiunturali finalizzati a migliorare la conoscenza delle dinamiche e delle tendenze del comparto nel breve, medio e lungo periodo. Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni certificate (Dop, Bio, produzione integrata);

B. per gli **impianti di prima lavorazione**: su base mensile, la quantità di prodotto lavorato, distinto per categoria e tecnologia di lavorazione, la destinazione dei reflui, la variazione della disponibilità della produzione per quantità e categoria. La raccolta di informazioni statistiche relative alla destinazione delle olive in base ai canali di commercializzazione utilizzati (consumatore, ristorazione, intermediari commerciali, confezionatori, industria). Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni certificate (Dop, Bio, produzione integrata);

C. per i **confezionatori**: rimanenze della campagna precedente e, su base mensile, le quantità di olive confezionate per categoria specificando la percentuale di materia

prima importata; la variazione mensile della disponibilità del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche relative alla tipologia di operatori destinatari del prodotto (distribuzione moderna, dettaglio tradizionale intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale). Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni certificate (Dop, Bio e produzione integrata).

I criteri per la composizione e la selezione del campione sono:

A. per le aziende agricole campione deve essere compresa tra l'1% ed il 2% dei produttori di olive da mensa della propria base associativa, per ciascuna Regione. Il campione deve essere costituito da aziende con una superficie olivetata superiore o uguale ad 1 ettaro;

B. per gli impianti di prima lavorazione e confezionamento il campione deve essere selezionato tra le imprese che dispongono di una capacità di lavorazione, stoccaggio di almeno 10 tonnellate di olive;

1.b) L'elaborazione di studi – esclusivamente nel caso in cui il programma preveda già la raccolta di dati di cui sopra – riguardanti aspetti correlati alle altre attività previste dal programma dell'Organizzazione di operatori di cui trattasi.

Le organizzazioni che presentano progetti che si integrano tra di loro, nelle azioni del programma di cui al punto 1, provvedono al coordinamento delle metodologie di rilevazione, elaborazione e trasmissione delle informazioni.

Tutte le attività di monitoraggio devono prevedere, almeno con cadenza quadrimestrale, la fruibilità dei dati da parte di tutti gli operatori della filiera a mezzo stampa o informatico.

I risultati delle attività di monitoraggio e gli studi elaborati sono resi accessibili a tutti gli operatori della filiera mediante la pubblicazione sui siti internet istituzionali.

Inoltre i dati raccolti e gli studi elaborati, come previsto dal comma 4 dell'art. 13 del regolamento, devono essere pubblicati sul sito internet dell'Organizzazione degli Operatori.

2. MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'OLIVICOLTURA.

2.a) Operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale ovvero a rischio di abbandono con connessa assistenza tecnica.

Detta azione deve essere attuata in conformità alle seguenti condizioni e criteri oggettivi:

- realizzazione di programmi locali di manutenzione degli oliveti ad elevato valore ambientale ovvero a rischio di abbandono. Gli operatori agricoli si devono impegnare ad effettuare le attività necessarie per il recupero, il mantenimento e la salvaguardia degli oliveti coinvolti, si prevedono opere di straordinaria manutenzione degli oliveti degradati: terrazzamenti, ciglionamenti, muretti a secco, potatura di riforma e di recupero;
- le zone potenzialmente ammissibili devono essere caratterizzate da una situazione orografica difficile (per elevate pendenze ed altitudine dei terreni) e per almeno uno dei seguenti elementi: età degli oliveti superiore ai 50 anni, esemplari di particolare interesse (età plurisecolare, grande dimensione), presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno, varietà a rischio di estinzione ovvero di abbandono;
- il progetto complessivo dovrà essere applicato annualmente su almeno 10 ettari di superficie e coinvolgere almeno 5 produttori.

2.b) Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura, basate su criteri ambientali adattati alle condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori e il monitoraggio della loro applicazione pratica.

Per tale azione i progetti devono prevedere l’adesione dei produttori olivicoli ad un programma che assicuri il supporto e l’applicazione pratica di disciplinari di produzione collettivi basati su criteri ambientali, ivi comprese eventuali certificazioni ambientali riconosciute e di sistemi di coltivazione a basso impatto ambientale.

2.c) Dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo.

Per tale azione i progetti devono prevedere attività dimostrative finalizzate a diffondere l’introduzione, tra i produttori, di tecniche di lotta alternative di tipo biologico, biotecnico e con biocidi naturali.

2.d) Dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio.

Su tale azione sono ammissibili i progetti che prevedono attività dimostrative dirette:

1. alla diffusione di tecniche di coltivazione, di raccolta e di trasformazione a basso impatto ambientale;

2. al restauro di olivi ad alto valore ambientale e paesaggistico.

al recupero ovvero al riutilizzo dei sottoprodotti dell'industria olearia.

3. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE DI OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.

3.a) Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica. L'attivazione dell'assistenza tecnica in questa azione esclude la possibilità di attivarla nell'azione 3d.

I programmi devono prevedere almeno uno dei seguenti interventi:

- miglioramento delle condizioni di coltivazione di tutte le fasi del ciclo dell'olivo con riferimento agli aspetti agronomici e fitosanitari;
- raccolta dalla pianta nei periodi ottimali, per varietà ed areali di coltivazione attraverso l'introduzione di indici di maturazione e di qualità oggettivi (forza di distacco, cascola, contenuto in olio, analisi sensoriale e fenoli dell'olio). Le azioni devono prevedere attività di dimostrazione, di aggiornamento e di applicazione a livello aziendale;
- diffusione dell'impiego di attrezzature e mezzi di raccolta tecnologicamente avanzati mediante attività dimostrative o applicazione collettiva, prevedendo prioritariamente l'adattamento degli uliveti con adeguate tecniche di potatura;
- magazzinaggio e consegna delle olive all'impianto di trasformazione entro 24 ore dalla raccolta, utilizzando contenitori a pareti rigide e fessurate.

3.b) Il miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende, a condizione che tali interventi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di attività.

Gli interventi devono essere diretti al miglioramento della qualità dell'olio d'oliva o delle olive da tavola. Nuovi impianti,e a scopo dimostrativo e non finalizzati all'aumento diretto della produzione, possono essere realizzati su una superficie non superiore a 5 ettari nel comprensorio di riferimento.

3.c) Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e il miglioramento delle condizioni di imbottigliamento dell'olio di oliva.

I programmi devono essere finalizzati a garantire un adeguato stoccaggio dei residui colturali, delle acque di vegetazione e delle sanse, nonchè il loro utilizzo per la fertirrigazione o come ammendante, per la produzione di compost, per l'alimentazione ad uso zootecnico, per la produzione di energia, nonché come substrato per l'estrazione di composti o molecole che possono trovare diversi utilizzi in altri settori. Si possono prevedere anche progetti dimostrativi finalizzati al recupero e riutilizzo dei sottoprodotti dell'azienda agricola e dell'industria di trasformazione olivicola-olearia mediante la costituzione di filiere energetiche con le aziende olivicole.

Per quanto attiene all'imbottigliamento, i programmi dovranno essere finalizzati ad assicurarne il miglioramento delle condizioni.

3d) Assistenza tecnica alla produzione, all'industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione delle olive da tavola, ai frantoi e alle imprese di confezionamento per quanto riguarda aspetti inerenti alla qualità dei prodotti.

I programmi devono prevedere assistenza tecnica almeno in uno dei seguenti settori:

Produzione: l'assistenza tecnica finalizzata al supporto dell'azienda agricola per gli aspetti inerenti il miglioramento della qualità è attivabile solo se non è stata attivata nella azione 3a).

Industria di trasformazione oleicola - imprese di produzione delle olive da tavola – frantoi: i programmi devono prevedere almeno uno dei seguenti aspetti:

- assistenza tecnica per la risoluzione delle problematiche che pregiudicano la qualità dell'olio e delle olive da mensa;

- programmazione della raccolta in relazione alla capacità degli impianti di trasformazione per permettere una immediata lavorazione delle olive, da effettuarsi entro 48 ore dalla raccolta;

- impiego di macchine e attrezzature che assicurano il miglioramento della qualità dell'olio e delle olive da mensa.

imprese di confezionamento:

i programmi devono essere rivolti agli operatori della filiera della fase agricola e della fase di prima trasformazione e devono riguardare almeno uno dei seguenti aspetti:

- assistenza tecnica per la risoluzione delle problematiche che pregiudicano la qualità dell'olio e delle olive da mensa;

- impiego di macchine e attrezzature che assicurano il miglioramento della qualità dell'olio e delle olive da mensa.

3.e) Costituzione e miglioramento dei laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico chimiche degli oli di oliva vergini.

I programmi prevedono la costituzione ex novo di laboratori di analisi a norma di legge e l' adeguamento ed ammodernamento di laboratori già esistenti.

3.f) Formazione di assaggiatori per l'analisi sensoriale dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola.

I programmi devono mirare alla formazione di assaggiatori qualificati per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola. I corsi devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione di competenza.

Si possono prevedere anche sessioni formative, con finalità preliminare di reclutamento di assaggiatori, anche attraverso attività divulgativa e prove dimostrative di assaggio, del metodo sensoriale per il controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva e delle olive da tavola.

4. TRACCIABILITÀ, CERTIFICAZIONE E TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.

4.a) Progettazione e realizzazione di sistemi di rintracciabilità di filiera certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:08 e conformi al Reg. (CE) 178/2002.

I sistemi devono consentire di rintracciare la provenienza delle olive e dell'olio nei diversi stadi della filiera a partire dalle particelle olivetate o aziende agricole fino alla consegna al cliente.

I programmi devono prevedere la creazione di sistemi di rintracciabilità, con adeguata assistenza tecnica, e possono comprendere le analisi e la fornitura di attrezzature per la corretta gestione del sistema. I sistemi di tracciabilità possono prevedere anche la certificazione della distribuzione del valore del prodotto lungo tutta la filiera.

4.b) Realizzazione ed applicazione pratica di sistemi di certificazione volontaria della qualità basati su un sistema di analisi del rischio e di punti critici di controllo.

Per gli impianti di trasformazione e di confezionamento si possono applicare i seguenti standards: GSFS / IFS / ISO 22000. Per le aziende agricole si può introdurre lo standard Global Gap.

4.c) Realizzazione di sistemi di etichettatura innovativi che consentano di riportare al consumatore le informazioni tracciate nei sistemi di cui al punto 4a).

4.d) Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da mensa immessi sul mercato.

5. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI OPERATORI NEI CAMPI DI CUI AI PUNTI 1, 2, 3, 4.

5 a) Diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.

5 b) Creazione di un sito Internet e sua gestione sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle Organizzazioni che non hanno già usufruito di finanziamenti nei programmi precedenti aventi la stessa finalità.

ALLEGATO 5

Ripartizione risorse finanziarie

€ 35.991.000,00 Importo annuo, di cui:

- € 10.797.300,00 Importo attribuito alle azioni di cui alle lettere a), d) e) dell'art. 4, comma 1 del Decreto **(30%** di 35.991.000,00 Euro**)**
- € 25.193.700,00 Importo attribuito alle azioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4, comma1 del Decreto **(70%** di 35.991.000,00 Euro**)**

Ripartizione della quota regionale di euro 25.193.700,00:

- 20% pari a euro 5.038.740,00 ripartito in parti uguali fra tutte le Regioni (pari a Euro 279.930,00 per Regione);
- 80% pari a euro 20.154.960,00 ripartito applicando le percentuali di seguito indicate

Importo delle azioni b) e c) per ciascuna Regione:

Regione	Parametro % *	Importo Fisso (€)	Importo Variabile (€)	Importo totale (€)
Abruzzo	3,67	279.930,00	739.670,00	1.019.600,00
Basilicata	2,52	279.930,00	507.870,00	787.800,00
Calabria	19,80	279.930,00	3.990.670,00	4.270.600,00
Campania	6,86	279.930,00	1.382.670,00	1.662.600,00
Emilia Romagna	0,14	279.930,00	28.170,00	308.100,00
Friuli V.G.	0,02	279.930,00	4.070,00	284.000,00
Lazio	6,03	279.930,00	1.215.370,00	1.495.300,00
Liguria	1,10	279.930,00	221.670,00	501.600,00
Lombardia	0,15	279.930,00	30.270,00	310.200,00
Marche	0,63	279.930,00	126.970,00	406.900,00
Molise	0,99	279.930,00	199.570,00	479.500,00
Puglia	35,22	279.930,00	7.098.570,00	7.378.500,00
Sardegna	2,49	279.930,00	501.870,00	781.800,00
Sicilia	11,48	279.930,00	2.313.770,00	2.593.700,00
Toscana	6,10	279.930,00	1.229.470,00	1.509.400,00
Umbria	2,45	279.930,00	493.770,00	773.700,00
Trentino A.A.	0,03	279.930,00	6.070,00	286.000,00
Veneto	0,32	279.930,00	64.470,00	344.400,00
TOTALE	**100,00**	5.038.740,00	20.154.960,00	25.193.700,00

* i parametri percentuali adottati sono quelli già formalizzati in attuazione del regolamento (CE) n. 528/99 della Commissione.

ALLEGATO 6

GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

A) Qualità generale dei programmi:

1. Caratteristiche del contenuto:
   - contenuto di carattere tradizionale: punti **0**
   - contenuto di carattere innovativo: punti **3**

2. Dettaglio degli investimenti:
   - insufficiente: punti **0**
   - sufficiente: punti **1**
   - buono: punti **2**
   - ottimo: punti **3**

3. Dettaglio del calendario di esecuzione delle azioni:
   - insufficiente: punti **0**
   - sufficiente: punti **1**
   - buono: punti **2**
   - ottimo: punti **3**

4. Dettaglio delle identificazioni dei luoghi di realizzazione degli investimenti e delle azioni:
   - insufficiente: punti **0**
   - sufficiente: punti **1**
   - buono: punti **2**
   - ottimo: punti **3**

5. Durata del programma**:**
   - annuale: punti **1**
   - biennale: punti **2**
   - triennale: punti **3**

B) Coerenza con gli obiettivi e le priorità nazionali:

1. Coerenza con gli obiettivi nazionali indicati nel Piano Olivicolo Nazionale
   - insufficiente: punti **0**
   - sufficiente: punti **1**
   - buono: punti **2**
   - ottimo: punti **3**

2. Livello di trasparenza e informazione ai consumatori
   - insufficiente: punti **0**
   - sufficiente: punti **1**

- buono: punti **2**
- ottimo: punti **3**

3. Coerenza con la programmazione regionale:
   - azione non integrata con i piani regionali: punti **0**
   - azione parzialmente integrata con i piani regionali: punti **1**
   - azione di sviluppo della strategia regionale: punti **2**
   - azione prioritaria nella programmazione regionale: punti **3**

C) Credibilità finanziaria e adeguatezza dei mezzi:

1. Dimensione finanziaria complessiva di programmi integrati almeno pari €1.000.000:
   - con un'attività integrata tra due organizzazioni di operatori: punti **1**
   - con un'attività integrata tra più di due organizzazioni di operatori: punti **2**
   - con oltre un'attività integrata tra due o più organizzazioni di operatori: punti **3**

2. Adeguatezza dei mezzi:
   - insufficiente: **0**
   - sufficiente: punti **1**
   - buona: punti **2**
   - ottima: punti **3**

D) Estensione della zona regionale interessata dal programma di attività:

- estensione provinciale: punti **1**
- estensione interprovinciale: punti **2**
- estensione regionale: punti **3**
- estensione interregionale: punti **4**
- estensione nazionale: punti **5**
- estensione sopranazionale: punti **6**

E) Varietà delle situazioni economiche delle zone regionali interessate:

- area prevalentemente olivicola: punti **3**
- area mediamente olivicola: punti **2**
- altre aree: punti **1**

F) Settori di attività interessati e partecipazione finanziaria degli operatori:

1. numero dei settori di attività interessati:
- programmi riguardanti 1 settore: punti **1**
- programmi riguardanti 2 settori: punti **2**
- programmi riguardanti 3 settori: punti **3**
- programmi riguardanti oltre 3 settori: punti **5**

2. quota della partecipazione finanziaria delle organizzazioni di operatori rispetto alla dimensione finanziaria complessiva del programma:
- superiore al 20%: punti **4**
- inferiore al 20% e fino al 15 %: punti **3**

- inferiore al 15% fino a 10% punti **2**
- inferiore al 10% fino al 5% punti **1**
- inferiore al 5% punti **0**

G) Qualità indicatori di efficacia:
- insufficiente: punti **0**
- sufficiente: punti **1**
- buona: punti **2**
- ottima: punti **3**

H) Valutazione dei programmi di attività eventualmente già svolti.

- insufficiente: punti **-2**
- sufficiente: punti **0**
- buona: punti **1**
- ottima: punti **2**

- ulteriori **2** punti alle organizzazioni di operatori che dispongono dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 102/2005

I) Valore dell'olio di oliva prodotto o commercializzato dai membri dell'organizzazione di operatori:

1. Organizzazioni di produttori:
   - Rapporto tra: valore della produzione raccolta della OP e valore della produzione delle zone regionali di riferimento*

     a) 10%: punti **3**
     b) tra 10% e 5%: punti **2**
     c) < 5%: punti **1**

2. Associazioni di organizzazioni di produttori:
   - Rapporto tra: valore della produzione raccolta della AOP e valore della produzione nazionale*

     a) >20%: punti **3**
     b) tra 20% e 10%: punti **2**
     c) < 10%: punti **1**

3. Altre organizzazioni di operatori:
   - valore della produzione trasformata o commercializzata dalle altre organizzazioni**

     a) > € 30.000.000: punti **3**
     b) tra € 30.000.000 e € 10.000.000: punti **2**
     c) < € 10.000.000: punti **1**

* Il valore della produzione deve essere calcolato utilizzando i dati Istat riferiti alla media delle ultime due campagne disponibili e i dati Ismea per il prezzo medio annuale delle stesse campagne
** Il valore della produzione deve essere calcolato sulla base del fatturato medio delle ultime due campagne o come prodotto tra la produzione effettiva e i prezzi Ismea delle campagne di riferimento.

ALLEGATO 7

Modalità di adeguamento dell'importo comunitario annuale richiesto dalle organizzazioni di operatori.

L'eventuale adeguamento dell'importo comunitario annuale richiesto dalle organizzazioni di operatori allo stanziamento comunitario annuale disponibile viene effettuato secondo la seguente modalità:

- il 30% dell'importo da adeguare viene attribuito ad ogni singola organizzazione in ragione del punteggio assegnato a ciascun programma;
- il 70% dell'importo da adeguare viene attribuito ad ogni singola organizzazione sulla base della rappresentatività dei soci accertati.

12A00221

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 dicembre 2011.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo E.S.C. S.r.l., in Caltanissetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999, ed in particolare l'art. 9 - organismi di certificazione;

Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE per gli allegati V (Esame CE del tipo - Modulo *B)*, VI (Esame Finale) e X (Verifica di unico prodotto - Modulo *G)* rilasciato ai sensi della direttiva 95/16/CE, a favore dell'Organismo E.S.C. S.r.l., con sede legale in viale della Regione,6 – Caltanissetta, del 15 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2008;

Considerata la scadenza della validità dell'autorizzazione rilasciata al predetto Organismo;

Vista l'istanza di autorizzazione alla Certificazione CE presentata dall'Organismo ritenuta ricevibili e acquisita in atti al n. 245032 del 19 dicembre 2011;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di ACCREDIA, quale unico organismo nazionale di accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento-ACCREDIA;

Acquisito che l'organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per gli allegati V – VI – X della direttiva citata;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero in modo da non determinare soluzione di continuità con le autorizzazioni scadute;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visti gli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 di recepimento della Direttiva 95/16/CE che fissano i criteri per l'effettuazione delle verifiche periodiche sugli ascensori;

Visto in particolare l'art. 13 del citato regolamento che stabilisce che possono effettuare le verifiche periodiche sugli ascensori gli organismi di certificazione notificati per le valutazioni di conformità di cui agli allegati VI o X;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare l'attività e, al contempo, di adeguarsi alle prescrizioni della Convenzione ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento richiesto;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto articolo 9, comma 2) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo sopra richiamato è autorizzato al proseguimento dell'esercizio delle attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, per gli allegati di seguito riportati:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 giugno 2012 ed esplica la sua vigenza solo ed esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale.

3. L'utilizzo dell'autorizzazione ministeriale fuori dal territorio nazionale per gli allegati VI o X determina provvedimento di revoca da parte di questa Amministrazione.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

12A00181

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2011.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari alla «Banca Monte Parma S.p.A.», in Parma.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca Monte Parma S.p.a., con sede legale in Parma, e con capitale sociale di € 100,8 mln al 31 dicembre 2010;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Banca Monte Parma S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: SACCOMANNI

12A00195

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Presa d'atto del programma attuativo regionale (PAR) della regione Molise - Fas 2007 - 2013 (Delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011). (Deliberazione n. 63/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplifica-

zione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto inoltre l'art. 6-*quinquies* della medesima legge n. 133/2008 il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese;

Visto in particolare il comma 3 del citato art. 6-*quinquies* che, ai sensi del principio fondamentale stabilito dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, prevede la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale (QSN) e in particolare l'art. 18 concernente, fra l'altro, il Fondo infrastrutture di cui al citato art. 6-*quinquies*;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ed in particolare l'art. 4 dello stesso decreto legislativo, il quale, tra l'altro, dispone che il FAS di cui al richiamato art. 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 con il quale, in attuazione del richiamato art. 7, commi 26 e 27, della legge n. 122/2010 è stato conferito al Ministro per i rapporti con le Regioni l'incarico in materia di coesione territoriale;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*G.U.* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*G.U.* n. 123/2008), recante «Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate» che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ripartisce le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63,273 miliardi di euro, nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento e che prevede altresì la presa d'atto, da parte di questo Comitato, dei Programmi attuativi regionali (PAR);

Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112 (*G.U.* n. 50/2009) con la quale, alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 166/2007, viene fra l'altro aggiornata in 52.768 milioni di euro la dotazione del FAS per il periodo 2007-2013;

Vista inoltre la propria delibera 6 marzo 2009, n. 1 (*G.U.* n. 137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni apportate al FAS da vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della predetta delibera n. 166/2007, è stata aggiornata la dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, assegnando, tra l'altro, nuovi valori ai Programmi attuativi di interesse regionale e interregionale rispetto a quelli stabiliti dalla precedente delibera n. 166/2007;

Considerato, inoltre, che con la citata delibera n. 1/2009 vengono introdotte anche alcune modifiche a principi e procedure previsti dalla delibera di questo Comitato n. 166/2007 e viene, fra l'altro, prevista al punto 2.11 la presa d'atto da parte del CIPE dei Programmi attuativi di interesse regionale FAS, ai fini degli adempimenti di propria competenza anche alla luce di quanto disposto dall'art. 6-*quinquies* della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il Piano nazionale per il Sud approvato dal Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2010;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011), concernente gli obiettivi, i criteri e le modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, con la quale, per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale» alla quale afferisce il FAS, disposta dall'art. 2 della citata legge n. 122/2010, si è, tra l'altro, provveduto a rideterminare il valore dei Programmi attuativi regionali (PAR) - FAS, come da tabella allegata alla delibera stessa;

Visto in particolare il punto 10 della citata delibera n. 1/2011 che, con riferimento alla programmazione delle risorse regionali FAS 2007-2013, prevede in primo luogo che i PAR relativi alle Regioni del Mezzogiorno siano resi coerenti con le priorità strategiche e con le specifiche indicazioni progettuali del Piano nazionale per il Sud individuando al contempo gli interventi strategici e considerato altresì che il detto punto 10 prevede che i medesimi PAR siano successivamente sottoposti all'esame di questo Comitato;

Vista la odierna delibera di questo Comitato, concernente l'individuazione e l'assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale e di rilevanza strategica interregionale e regionale per l'attuazione del citato Pia-

no nazionale per il Sud, che interessa anche la Regione Molise;

Vista la proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale n. 2642 del 27 luglio 2011, con la quale viene sottoposto all'esame di questo Comitato, per la relativa presa d'atto, il PAR della Regione Molise per un valore complessivo di 407,084 milioni di euro a carico delle risorse FAS 2007-2013;

Considerato che nel Programma presentato il rapporto tra i progetti strategici individuati e l'ammontare complessivo di risorse FAS 2007-2013 assegnate al medesimo Programma con la citata delibera n. 1/2011 è pari a circa il 94% (382,884 milioni di euro su 407,084 milioni di euro), di cui circa il 30% destinate ad infrastrutture strategiche in aderenza al principio della concentrazione strategica di cui al citato art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008;

Ritenuto, al fine di consentirne il sollecito avvio, di dover prendere atto del predetto Programma attuativo della Regione Molise con alcune osservazioni di cui il Ministero proponente dovrà tenere conto ai fini dei successivi adempimenti di propria competenza;

Prende atto

ai sensi delle delibere di questo Comitato richiamate in premessa, del Programma attuativo regionale (PAR) della Regione Molise 2007-2013, presentato dal Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, finanziato a valere sul FAS (Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011), per un valore complessivo di 407,084 milioni di euro come da assegnazione di cui alla tabella allegata alla delibera n. 1/2011.

Formula

le seguenti osservazioni di cui l'Amministrazione centrale proponente dovrà tenere conto ai fini dei successivi adempimenti di competenza di cui alle citate delibere n. 166/2007, n. 1/2009 e n. 1/2011:

a) Raccordo strategico interno.

La valutazione ex ante (VEA, allegato 5 della delibera n. 166/2007) andrà approfondita con riferimento ai «Progetti strategici», i cui requisiti di ammissibilità dovranno essere verificati in coerenza, tra l'altro, con gli indirizzi di cui al punto 3 della delibera di questo Comitato n. 1/2011, evidenziando la capacità di conseguire «i cambiamenti strutturali voluti e attesi», così come enunciati nel QSN (richiamata delibera n. 166/2007).

Va inoltre verificato, sempre con riferimento ai predetti «Progetti strategici», il necessario rispetto del requisito finanziario minimo richiesto, pari a 25 milioni di euro.

b) Governance e assistenza tecnica.

Si rende necessaria una più completa articolazione delle funzioni di controllo amministrativo mediante la previsione di un'Autorità di audit, con il compito di verificare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del Programma, anche con riferimento all'ammissibilità delle spese.

La modalità prevalente di attuazione delle linee di intervento e dei Progetti strategici in particolare dovrà essere quella degli Accordi di Programma quadro e dei Contratti istituzionali di sviluppo.

Stabilisce

che non costituiscono oggetto della presente presa d'atto i riferimenti a linee di azione o ad interventi relativi a finanziamenti non riconducibili alle assegnazioni disposte con la richiamata delibera n. 1/2011, quali le risorse relative al ciclo di programmazione 2000-2006, oggetto della ricognizione in atto ai sensi della delibera di questo Comitato n. 79 del 29 luglio 2010 (*G.U.* n. 277/2010).

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 12
Economia e finanze, foglio n. 237

12A00210

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Presa d'atto relativa all'anticipazione di risorse, a valere sul programma attuativo Fas della regione Abruzzo, per la realizzazione dell'evento "Mondiali di sci juniores 2012". (Deliberazione n. 64/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo svilup-

po e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare l'art. 4 dello stesso decreto legislativo, il quale, tra l'altro, dispone che il FAS di cui al richiamato art. 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 con il quale, in attuazione del richiamato art. 7, commi 26 e 27, della legge n. 122/2010 è stato conferito al Ministro per i rapporti con le Regioni l'incarico in materia di coesione territoriale;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*G.U.* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*G.U.* n. 123/2008), recante «Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate» che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ripartisce le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63,273 miliardi di euro, nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento e che prevede altresì la presa d'atto, da parte di questo Comitato, dei Programmi attuativi regionali (PAR);

Vista inoltre la propria delibera 6 marzo 2009, n. 1 (*G.U.* n. 137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni apportate al FAS da vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della predetta delibera n. 166/2007, è stata aggiornata la dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, assegnando, tra l'altro, nuovi valori ai Programmi attuativi di interesse regionale e interregionale rispetto a quelli stabiliti dalla precedente delibera n. 166/2007;

Considerato, inoltre, che con la citata delibera n. 1/2009 vengono introdotte anche alcune modifiche a principi e procedure previsti dalla delibera di questo Comitato n. 166/2007 e viene, fra l'altro, prevista al punto 2.11 la presa d'atto da parte del CIPE dei Programmi attuativi di interesse regionale FAS, ai fini degli adempimenti di propria competenza anche alla luce di quanto disposto dall'art. 6-*quinquies* della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il Piano nazionale per il Sud approvato dal Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2010;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011), concernente gli obiettivi, i criteri e le modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, con la quale, per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale» alla quale afferisce il FAS, disposta dall'art. 2 della citata legge n. 122/2010, si è, tra l'altro, provveduto a rideterminare il valore dei Programmi attuativi regionali (PAR) - FAS, come da tabella allegata alla delibera stessa;

Visto in particolare il punto 10 della citata delibera n. 1/2011 che, con riferimento alla programmazione delle risorse regionali FAS 2007-2013, prevede in primo luogo che i PAR relativi alle Regioni del Mezzogiorno siano resi coerenti con le priorità strategiche e con le specifiche indicazioni progettuali del Piano nazionale per il Sud individuando al contempo gli interventi strategici e considerato altresì che il detto punto 10 prevede che i medesimi PAR siano successivamente sottoposti all'esame di questo Comitato;

Vista la nota n. 2576/270-D4 del 27 luglio 2011 del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, concernente la proposta di assegnazione alla Regione Abruzzo, a titolo di anticipazione sul relativo PAR FAS 2007-2013, di un importo pari a 12 milioni di euro per la realizzazione di interventi indispensabili per lo svolgimento dei «Mondiali di SCI juniores 2012», che si terranno a Roccaraso (AQ) nel febbraio 2012;

Considerato che, nella documentazione trasmessa con la citata nota del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, viene dichiarato che gli interventi urgenti da realizzare sono tutti immediatamente cantierabili ed indispensabili per assicurare l'innevamento artificiale delle piste di gare e di allenamento (8 milioni di euro) ed il rispetto degli standard imposti dalla Federazione internazionale sci (FIS) in materia di adeguamento e sicurezza delle piste e di organizzazione della manifestazione (4 milioni di euro);

Considerato che i «Mondiali di Sci Juniores 2012», oltre a costituire evento di notevole richiamo sportivo e turistico per il comprensorio sciistico interessato, rappresentano altresì un'importante occasione per contribuire al rilancio dell'economia dell'intera Provincia dell'Aquila e dell'Abruzzo, duramente colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009;

Ritenuto pertanto, in relazione alla rilevanza strategica regionale dei citati interventi infrastrutturali, di dover accogliere la suddetta proposta, quale anticipazione a valere sulle risorse del PAR Abruzzo 2007-2013 di cui alla citata delibera n. 1/2011 nelle more della sua definizione in coerenza con il Piano nazionale per il Sud e del suo successivo esame da parte di questo Comitato in base alle delibere assunte in materia e considerato altresì che tale finalizzazione dovrà essere programmaticamente e finanziariamente integrata nel citato PAR;

Prende atto

dell'esigenza della Regione Abruzzo di utilizzare - per la realizzazione degli interventi urgenti indicati in premessa, necessari ad assicurare lo svolgimento dei «Mondiali di SCI juniores 2012» che si terranno a Roccaraso (AQ) nel febbraio 2012 - l'importo di 12 milioni di euro a titolo di anticipazione a valere sul relativo Programma attuativo regionale (PAR) 2007-2013 FAS (Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011) che sarà sottoposto all'esame di questo

Comitato, in applicazione delle delibere richiamate in premessa;

che i suddetti interventi a carattere infrastrutturale sono diretti ad assicurare l'innevamento artificiale delle piste di gara e di allenamento (8 milioni di euro) ed il rispetto degli standard imposti dalla FIS in materia di adeguamento e sicurezza delle piste e di organizzazione della manifestazione (4 milioni di euro).

La Regione Abruzzo utilizzerà le predette risorse attraverso gli strumenti attuativi previsti dalla delibera n. 166/2007 indicata in premessa e successive modifiche e integrazioni e riferirà a questo Comitato, con specifiche relazioni al 31 dicembre 2011 e al 30 giugno 2012, sullo stato di realizzazione degli interventi e sull'impiego del citato importo di 12 milioni di euro.

Gli interventi finanziati con le risorse di cui alla presente presa d'atto saranno sottoposti sia al sistema di verifiche e di controllo sui Programmi attuativi regionali previsti dalla citata delibera n. 166/2007 come successivamente modificata e integrata, sia a quanto sarà eventualmente previsto da questo Comitato in sede di presa d'atto del PAR Abruzzo.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 12 Economia e finanze, foglio n. 234

12A00211

DELIBERAZIONE 30 settembre 2011.

Utilizzazione di 200 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di riqualificazione e reindustrializzazione del polo industriale di Termini Imerese a valere sul programma attuativo regionale (PAR) Fas 2007 - 2013 della Regione Siciliana. Presa d'atto. (Deliberazione n. 81/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ed in particolare l'art. 4 dello stesso decreto legislativo, il quale, tra l'altro, dispone che il FAS di cui al richiamato art. 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 che, in attuazione del richiamato art. 7, commi 26 e 27, della legge n. 122/2010 conferisce al Ministro per i rapporti con le Regioni l'incarico in materia di coesione territoriale;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*G.U.* n. 95/2007), di approvazione del QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*G.U.* n. 123/2008), recante «Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate» che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ripartisce le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63,273 miliardi di euro, nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento e che prevede altresì la presa d'atto, da parte di questo Comitato, dei Programmi attuativi regionali (PAR);

Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112 (*G.U.* n. 50/2009) con la quale, alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 166/2007, viene fra l'altro aggiornata in 52.768 milioni di euro la dotazione del FAS per il periodo 2007-2013;

Vista inoltre la propria delibera 6 marzo 2009, n. 1 (*G.U.* n. 137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni apportate al FAS da vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della predetta delibera n. 166/2007, viene aggiornata la dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, assegnando, tra l'altro, nuovi valori ai Programmi attuativi di interesse regionale e interregionale rispetto a quelli stabiliti dalla precedente delibera n. 166/2007;

Considerato, inoltre, che con la citata delibera n. 1/2009 vengono introdotte anche alcune modifiche a principi e procedure previsti dalla delibera di questo Comitato n. 166/2007 e viene, fra l'altro, prevista al punto 2.11 la presa d'atto da parte del CIPE dei Programmi attuativi di interesse regionale, ai fini degli adempimenti di propria competenza;

Vista la delibera di questo Comitato del 31 luglio 2009, n. 66 (*G.U.* n. 218/2009), recante la presa d'atto da parte di questo Comitato, ai sensi del punto 2.11 della richiamata delibera n. 1/2009, del PAR relativo alla Regione Siciliana, per un valore complessivo di 4.313,4 milioni di euro finanziato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate disponibili per il periodo 2007-2013;

Vista la successiva delibera di questo Comitato del 30 luglio 2010, n. 79 (*G.U.* n. 277/2010) concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FAS e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (ob. 1), che individua le risorse allo stato disponibili ai fini della riprogrammazione e prevede l'adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;

Visto il Piano nazionale per il Sud approvato dal Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2010;

Vista altresì la delibera di questo Comitato dell'11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011), concernente gli obiettivi, i criteri e le modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, con la quale, per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale» alla quale afferisce il FAS, disposta dall'art. 2 della citata legge n. 122/2010, viene, tra l'altro, rideterminato il valore dei PAR, come da tabella allegata alla delibera stessa;

Visto in particolare il punto 10 della citata delibera n. 1/2011 che, con riferimento alla programmazione delle risorse regionali FAS 2007-2013, prevede in primo luogo che i PAR relativi alle Regioni del Mezzogiorno siano resi coerenti con le priorità strategiche e con le specifiche indicazioni progettuali del Piano nazionale per il Sud, individuando al contempo gli interventi strategici e considerato altresì che il detto punto 10 prevede che i medesimi PAR siano successivamente sottoposti all'esame di questo Comitato;

Vista la nota del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale n. 3145/GAB/270-39 del 28 settembre 2011, con la quale viene proposto, a valere sul PAR della Regione Siciliana, l'utilizzo dell'importo di 200 milioni di euro ai fini del cofinanziamento degli interventi di riqualificazione e reindustrializzazione del polo industriale di Termini Imerese (Palermo);

Vista la nota informativa del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica allegata alla citata proposta, dalla quale risulta che il predetto cofinanziamento è previsto dall'Accordo di programma per la disciplina degli interventi di riqualificazione e reindustrializzazione del polo industriale di Termini Imerese (Palermo), stipulato in data 16 febbraio 2011 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Siciliana;

Considerato che il citato Accordo è finalizzato alla riqualificazione e al rilancio dell'area industriale di Termini Imerese in profonda crisi industriale ed economica connessa anche alla prevista chiusura - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - degli stabilimenti industriali del Gruppo FIAT ivi operanti e considerata la necessità, evidenziata nel medesimo Accordo, di destinare l'area all'insediamento di nuove attività produttive, anche al fine di ricollocare la totalità dei lavoratori attualmente occupati negli impianti produttivi del detto Gruppo;

Ritenuto, al fine di fronteggiare adeguatamente la predetta situazione di crisi, di accogliere la proposta in esame concernente l'utilizzo dell'importo di 200 milioni di euro a valere sul PAR della Regione Siciliana, nelle more della sua ridefinizione in coerenza con il Piano nazionale per il Sud e del suo successivo esame da parte di questo Comitato;

Considerato altresì che tale finalizzazione dovrà essere programmaticamente e finanziariamente integrata in sede di revisione del PAR;

Considerato che i recenti provvedimenti legislativi di manovra finanziaria hanno apportato delle riduzioni di spesa che incideranno sulla programmazione nazionale del FAS;

Condivisa pertanto l'esigenza espressa dal Ministro dell'economia e delle finanze di limitare l'oggetto delle presenti determinazioni di questo Comitato all'utilizzo della quota di 200 milioni di euro a carico del PAR della Regione Siciliana e di non estenderlo agli impegni finanziari a carico dello Stato derivanti dal richiamato Accordo di programma;

Prende atto

dell'esigenza della Regione Siciliana di utilizzare l'importo di 200 milioni di euro - a valere sulla dotazione FAS (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011) del relativo Programma attuativo regionale 2007/2013 - per il finanziamento regionale degli strumenti agevolativi nazionali di cui all'art. 5, comma 1, dell'Accordo di programma per la disciplina degli interventi di riqualificazione e reindustrializzazione del polo industriale di Termini Imerese (Palermo) richiamato in premessa;

che il citato Programma attuativo regionale, già oggetto di presa d'atto da parte di questo Comitato in data 31 luglio 2009, dovrà essere ridefinito in coerenza con il Piano nazionale per il Sud e nuovamente sottoposto all'esame di questo Comitato, in applicazione del richiamato punto 10 della delibera n. 1/2011.

Stabilisce

che il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale presenti a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2012, una relazione informativa sullo stato di utilizzazione delle medesime risorse e sulle iniziative finanziate;

che gli interventi finanziati con le risorse di cui alla presente presa d'atto siano sottoposti sia al sistema di verifiche e di controllo sui Programmi attuativi regionali previsti dalla citata delibera n. 166/2007 come successivamente modificata e integrata, sia a quanto sarà eventualmente previsto da questo Comitato in sede di riesame del PAR FAS 2007-2013 della Regione Siciliana che dovrà tenere conto delle presenti determinazioni.

Roma, 30 settembre 2011

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il Segretario: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 12 Economia e finanze, foglio n. 231

12A00212

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2011.

Modifica del provvedimento 14 maggio 2009, recante esonero dall'informativa per l'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC). (Deliberazione n. 488)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli articoli 2, 13, comma 5, lettera *c)*, e 154;

Visto il provvedimento del 14 maggio 2009, con il quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera *c)* del Codice, in accoglimento dell'istanza formulata dall'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC), aveva esonerato le imprese alla stessa associate dall'obbligo di rendere una informativa individualizzata agli interessati (clienti, aziende, professionisti, imprenditori e persone fisiche) in occasione del trattamento dei loro dati per finalità di informazione commerciale;

Considerato che questa Autorità, con tale provvedimento, nel ravvisare una «manifesta sproporzione per le società che operano nel settore (...) dell'obbligo di rendere un'informativa in forma individualizzata in relazione al trattamento di dati personali provenienti da fonti pubblicamente accessibili e sulla base degli stessi elaborate nel rispetto dei principi posti in materia di protezione dei dati personali», aveva imposto, quali «misure appropriate» a garanzia degli interessati, la pubblicazione, sulle versioni cartacee di «Pagine Gialle» e di «Pagine Bianche», nonché sui rispettivi siti web, agli indirizzi di riferimento www.paginegialle.it e www.paginebianche.it, di un'unica informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2 del Codice, da effettuarsi, con cadenza annuale, a cura delle imprese associate ad ANCIC, anche per il tramite dell'associazione di categoria; inoltre, era stato imposto a ciascuna società di pubblicare permanentemente detta informativa anche sul proprio sito web e, ad ANCIC, di «tenere costantemente aggiornato l'elenco delle società di informazione commerciale alla medesima aderenti (...) in modo da rendere più agevole per gli interessati anche l'acquisizione degli elementi dell'informativa sul trattamento dei dati personali che li può riguardare mediante la consultazione del sito web delle società associate»;

Vista la nuova istanza datata 8 luglio 2011 e la successiva comunicazione del 24 novembre 2011, con le quali ANCIC ha chiesto a questa Autorità di valutare la possibilità di modificare parzialmente il citato provvedimento di esonero, stabilendo per le proprie associate modalità meno onerose per rendere l'informativa semplificata; più specificamente ANCIC, nel dichiarare di aver dato piena attuazione negli anni 2009-2011 alle prescrizioni imposte dall'Autorità con il provvedimento del 14 maggio 2009, ha fondato tale richiesta sul fatto che l'impiego dei mezzi attualmente utilizzati per fornire l'informativa semplificata sarebbe divenuto troppo costoso e, comunque, manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, soprattutto alla luce dell'ingente numero di copie di «Pagine Gialle» e di «Pagine Bianche» (circa 65 milioni) distribuite in tale arco temporale presso le imprese e le famiglie italiane;

Considerato che ANCIC, a tal fine, ha prospettato nuove modalità per rendere l'informativa in questione, suggerendone, tra l'altro, la pubblicazione a colori, con un contenuto identico rispetto a quello attuale, sulla terza di copertina e sulla contropagina della versione cartacea di «Pagine Gialle (Lavoro)», inserendo alla voce «ANCIC» riportata nell'elenco alfabetico di «Pagine Bianche» un semplice rimando al testo pubblicato su «Pagine Gialle (Lavoro)»; a ciò, poi, si accompagnerebbe anche la pubblicazione del testo dell'informativa on-line, mediante l'inserimento di un banner (avente le caratteristiche individuate nell'allegato alla nota del 24 novembre 2011) sui rispettivi siti web (www.paginegialle.it e www.paginebianche.it);

Rilevato che il provvedimento del 14 maggio 2009 prevedeva espressamente che «le modalità per rendere l'informativa agli interessati in relazione a dati raccolti presso terzi» avrebbero potuto formare oggetto di ulteriore valutazione, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata, nell'ambito del codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'art. 118 del Codice»;

Ritenuto, anche alla luce dei dati forniti da ANCIC (della cui veridicità l'Associazione ha assunto ogni responsabilità, anche penale, ai sensi dell'art. 168 del Codice), che effettivamente, stante l'avvenuto invio, dal 2009 ad oggi, di diverse decine di milioni di copie cartacee di «Pagine Gialle» e di «Pagine Bianche» presso le imprese e le famiglie italiane, la platea dei possibili interessati

sia oramai stata resa edotta sulle caratteristiche essenziali del trattamento dei dati effettuato a fini di informazione commerciale, sicché può reputarsi che il mantenimento delle modalità indicate nel provvedimento del 14 maggio 2009 per la diffusione dell'informativa sia da considerare sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

Ritenuto opportuno, pertanto, disporre in capo alle società aderenti ad ANCIC che effettuano attività di informazione commerciale nuove appropriate modalità per consentire agli interessati di venire a conoscenza degli elementi contenuti nell'art. 13 del Codice anche in assenza di un'informativa individualizzata fornita da dette società;

Ritenuto, anche alla luce del principio di semplificazione (art. 2 del Codice), che un'ampia conoscibilità da parte degli interessati dei trattamenti effettuati per finalità di informazione commerciale, non solo tra gli operatori economici ma, più in generale, tra tutti i possibili soggetti censiti dalle società di informazione commerciale, possa essere oramai adeguatamente assicurata mediante la diffusione di un'unica informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, da effettuarsi, con cadenza annuale, a cura delle imprese associate ad ANCIC, anche per il tramite dell'associazione di categoria, secondo le seguenti nuove modalità:

a) pubblicando, sulla terza di copertina e sulla contropagina della versione cartacea di «Pagine Gialle (Lavoro)», un testo di informativa a colori avente contenuto identico rispetto a quella attualmente resa, inserendo alla voce «ANCIC» riportata nell'elenco alfabetico di «Pagine Bianche» un semplice rimando al testo pubblicato su «Pagine Gialle (Lavoro)»;

b) inserendo sui siti web di «Pagine Gialle» e di «Pagine Bianche», agli indirizzi www.paginegialle.it e www.paginebianche.it, appositi banner (aventi le caratteristiche individuate nell'allegato alla nota del 24 novembre 2011) che consentano l'immediata apertura del testo dell'informativa;

Ritenuto inoltre che ciascuna delle società di informazione commerciale aderente ad ANCIC debba continuare a pubblicare permanentemente, sul proprio sito web, l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice, evidenziandola adeguatamente in autonomi riquadri di immediata consultazione;

Ritenuto altresì di ribadire, quale misura opportuna, che ANCIC continui a tener costantemente aggiornato l'elenco delle società di informazione commerciale ad essa aderenti, allo stato già presente sul proprio sito web;

Considerato che anche tali nuove misure vengono ritenute appropriate in considerazione del fatto che, per effetto dell'attività di informazione commerciale, i soggetti che in qualità di committenti si avvalgono di tali servizi (solitamente istituti di credito, finanziarie e imprese) sono comunque, a propria volta, tenuti, nei termini previsti dall'art. 13, comma 4, del Codice, a rendere l'informativa agli interessati «comprensiva delle categorie di dati trattati» (ciò può avvenire, ad esempio, ad opera del committente, in relazione ai dati personali forniti dalle società di informazione commerciale, in occasione della richiesta di finanziamento o nella fase dell'instaurazione di nuovi rapporti contrattuali o nell'esecuzione degli stessi);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Tutto ciò premesso il Garante:

A parziale modifica del provvedimento del 14 maggio 2009 di esonero delle associate ANCIC dall'obbligo di rendere l'informativa individualizzata ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera *c)* del Codice:

1) individua, quali nuove modalità appropriate per rendere l'informativa da parte delle società associate ad ANCIC che trattano dati personali per fornire servizi di informazione commerciale:

a) la pubblicazione, sulla terza di copertina e sulla contropagina della versione cartacea di «Pagine Gialle (Lavoro)», di un testo di informativa a colori avente contenuto identico rispetto a quella attualmente resa, inserendo alla voce «ANCIC» riportata nell'elenco alfabetico di «Pagine Bianche» un semplice rimando al testo pubblicato su «Pagine Gialle (Lavoro)»;

b) l'inserimento sui siti web di «Pagine Gialle» e di «Pagine Bianche», agli indirizzi www.paginegialle.it e www.paginebianche.it, di appositi banner (aventi le caratteristiche individuate nell'allegato alla nota del 1° dicembre 2011) che consentano l'immediata apertura del testo dell'informativa;

c) la permanente pubblicazione, da parte di ciascuna società di informazione commerciale aderente ad ANCIC, sul proprio sito web, dell'informativa prevista dall'art. 13 del Codice, da evidenziarsi adeguatamente in autonomi riquadri di immediata consultazione;

2) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)* del Codice, prescrive, quale misura opportuna, che ANCIC continui a tenere costantemente aggiornato l'elenco delle società di informazione commerciale ad essa aderenti, allo stato già presente sul proprio sito web;

3) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 15 dicembre 2011

Il Presidente
PIZZETTI
Il relatore
CHIARAVALLOTI

Il segretario generale
DE PAOLI

12A00215

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della BCC di Offanengo, Soc. Coop.

In data 30 novembre 2011, in seguito alla fusione per incorporazione nella CRU BCC di Treviglio Società Cooperativa, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della BCC di Offanengo Soc. Coop. (Cremona), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2010.

12A00191

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della BCC di Cagliari, Società Cooperativa

In data 1° dicembre 2011 l'amministrazione straordinaria della BCC di Cagliari Società Cooperativa, disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2010, si è conclusa in seguito alla ricostituzione, da parte dell'Assemblea dei soci, dei nuovi organi aziendali e alla restituzione della Banca alla gestione ordinaria.

12A00192

Sostituzione degli organi liquidatori della Statuto Fondi Immobiliari SGR in liquidazione, in Roma

La Banca d'Italia, con provvedimento del 18 ottobre 2011, ha disposto la sostituzione degli organi liquidatori in carica e nominato il prof. avv. Francesco Macario liquidatore, i sigg. prof. avv. Carlo Felice Giampaolino, avv. Renzo Ristuccia e dott. Francesco Schiavone Panni componenti effettivi del Collegio sindacale - di cui viene nominato presidente l'avv. Renzo Ristuccia - e i sigg. avv. Luca Maria Blasi e avv. Corrado Rosano componenti supplenti del Collegio sindacale della Statuto Fondi Immobiliari SGR in liquidazione, con sede in Roma.

12A00193

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A., in Ancona

In data 2 novembre 2011 l'amministrazione straordinaria della Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A., con sede in Ancona, disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 marzo 2010, si è conclusa in seguito alla ricostituzione, da parte dell'Assemblea dei soci, dei nuovi organi aziendali e alla restituzione della Banca alla gestione ordinaria.

12A00194

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, con i poteri della Giunta ai sensi dell'art. 14, comma 3.2 dello statuto, ha nominato, con determinazione n. 47 del 29 dicembre 2011, Conservatore del registro delle imprese il segretario generale, avv. Mario Esti, con decorrenza 31 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni.

12A00196

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Bristol (Gran Bretagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

la signora Maria Ursi, Agente consolare onorario in Bristol (Gran Bretagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Centrale d'Italia in Londra degli atti di stati civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materie al Consolato Centrale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, l'obbligo di informare tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Londra;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Bristol;

j) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettato gli idonei controllo, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Londra, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Bristol;

m) ricezione al Consolato Generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Londra;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

q) ricezione dal Consolato Generale d'Italia in Londra delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2011

Il direttore geneale: VERDERAME

12A00179

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto di installazione di una caldaia ausiliaria e di due impianti sperimentali per il recupero di calore presso la centrale termoelettrica di Celano, presentato dalla Società Termica Celano S.p.A., in Predosa.

Si determina l'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale del «Progetto di installazione di una caldaia ausiliaria e di due impianti sperimentali per il recupero di calore presso la centrale termoelettrica di Celano» presentato dalla Società Termica Celano S.p.a.

Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

12A00200

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 gennaio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2935
Yen	99,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,505
Corona danese	7,4335
Lira Sterlina	0,83514
Fiorino ungherese	314,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6998
Zloty polacco	4,4733
Nuovo leu romeno	4,3325
Corona svedese	8,9275
Franco svizzero	1,2155
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7540
Kuna croata	7,5343
Rublo russo	41,6448
Lira turca	2,4376
Dollaro australiano	1,2662
Real brasiliano	2,4178
Dollaro canadese	1,3195
Yuan cinese	8,1529
Dollaro di Hong Kong	10,0473
Rupia indonesiana	11744,00
Shekel israeliano	4,9343
Rupia indiana	68,9500
Won sudcoreano	1494,27
Peso messicano	18,0210
Ringgit malese	4,1033
Dollaro neozelandese	1,6623
Peso filippino	56,703
Dollaro di Singapore	1,6781
Baht tailandese	40,758
Rand sudafricano	10,4599

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00277

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 gennaio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3014
Yen	99,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,688
Corona danese	7,4360
Lira Sterlina	0,83510
Fiorino ungherese	315,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6993
Zloty polacco	4,4744
Nuovo leu romeno	4,3185

Corona svedese	8,9283
Franco svizzero	1,2183
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7350
Kuna croata	7,5360
Rublo russo	41,3199
Lira turca	2,4505
Dollaro australiano	1,2595
Real brasiliano	2,4069
Dollaro canadese	1,3170
Yuan cinese	8,1941
Dollaro di Hong Kong	10,1102
Rupia indonesiana	12017,70
Shekel israeliano	4,9681
Rupia indiana	69,1300
Won sudcoreano	1496,00
Peso messicano	17,9613
Ringgit malese	4,0857
Dollaro neozelandese	1,6541
Peso filippino	56,914
Dollaro di Singapore	1,6737
Baht tailandese	40,916
Rand sudafricano	10,4925

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00278

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 gennaio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2948
Yen	99,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,761
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,83110
Fiorino ungherese	320,01
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6987
Zloty polacco	4,4895
Nuovo leu romeno	4,3215

Corona svedese	8,8985
Franco svizzero	1,2196
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7005
Kuna croata	7,5489
Rublo russo	41,2160
Lira turca	2,4275
Dollaro australiano	1,2552
Real brasiliano	2,3706
Dollaro canadese	1,3153
Yuan cinese	8,1528
Dollaro di Hong Kong	10,0585
Rupia indonesiana	11844,15
Shekel israeliano	4,9964
Rupia indiana	68,5330
Won sudcoreano	1490,61
Peso messicano	17,7921
Ringgit malese	4,0618
Dollaro neozelandese	1,6452
Peso filippino	56,766
Dollaro di Singapore	1,6698
Baht tailandese	40,825
Rand sudafricano	10,5259

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00279

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 gennaio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2832
Yen	98,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,914
Corona danese	7,4360
Lira Sterlina	0,82675
Fiorino ungherese	320,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6983
Zloty polacco	4,5054
Nuovo leu romeno	4,3390

Corona svedese	8,8461
Franco svizzero	1,2187
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6825
Kuna croata	7,5330
Rublo russo	41,0830
Lira turca	2,4185
Dollaro australiano	1,2491
Real brasiliano	2,3551
Dollaro canadese	1,3039
Yuan cinese	8,0980
Dollaro di Hong Kong	9,9647
Rupia indonesiana	11800,87
Shekel israeliano	4,9413
Rupia indiana	67,9130
Won sudcoreano	1482,77
Peso messicano	17,6040
Ringgit malese	4,0389
Dollaro neozelandese	1,6399
Peso filippino	56,579
Dollaro di Singapore	1,6562
Baht tailandese	40,588
Rand sudafricano	10,5038

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00280

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all'organismo IIS Cert Srl, in Genova.

Con decreto del Direttore generale della Direzione generale per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 19 dicembre 2011 il seguente organismo:

IIS Cert S.r.l. - Lungobisagno Istria 29 r. - Genova:

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

Impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

12A00182

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all'organismo SO.VE.P.I. Srl, in Massa.

Con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 22 dicembre 2011 il seguente organismo:

SO.VE.P.I. Srl - Galleria Leonardo da Vinci 49 - Massa (MS)

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

Impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

12A00183

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società «Shark Logistica Express Società Cooperativa siglabile Shark Logistica S.c. a r.l.» e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2937, in data 9 dicembre 2011, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società Shark Logistica Express Società cooperativa siglabile Shark Logistica Scarl con sede legale in Aosta - Regione Borgnalle n. 10/L - costituita con atto a rogito del notaio Giuseppe Matteis Tortora in data 9 ottobre 2011, partita IVA e codice fiscale 01031140070 - ed ha nominato il dott. Paolo Ceresa di Saint-Christophe quale commissario liquidatore.

12A00189

Scioglimento della società «Le Voyage Culinaire Soc. Coop.» e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 3019, adottata nell'adunanza del 16 dicembre 2011, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, lo scioglimento della società Le Voyage Culinaire Soc. Coop. con sede legale in Aosta - Rue Croix de Ville n. 88 - costituita con atto a rogito del notaio Francesco Saia in data 31 maggio 2007, partita IVA e codice fiscale 01109030070 - ed ha nominato il rag. Moreno Bruno Faedi di Aosta quale commissario liquidatore.

12A00190

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-009) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2012 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ iVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100120112

€ 1,00